

EDITORIALE

RIFLESSIONI SULLA VIOLENZA FISICA E VERBALE CONTRO GLI INSEGNANTI DA PARTE DI ALUNNI E GENITORI.

Fenomenologia, responsabilità, rimedi

VITO TENORE

Presidente della Sezione giurisdizionale Lombardia della Corte dei conti e Direttore del Servizio Massimario e Rivista della Corte. Abilitato ASN come professore ordinario di prima fascia di Diritto amministrativo. Figlio di insegnanti.

Abstract. Lo studio esamina il fenomeno delle aggressioni, fisiche e verbali, subite dal personale docente ad opera di studenti e genitori, muovendo da una premessa sulle trasformazioni sociali che ne spiegano la crescita e la mutata qualità: la ritrazione della funzione educativa della famiglia, la mediatizzazione della violenza attraverso i social, la crisi di autorevolezza delle istituzioni e della figura dell'insegnante, le tensioni di una scuola divenuta plurale e multi-etnica. Ricostruita la casistica emersa dalla cronaca tra il 2017 e il settembre 2026 e i dati del monitoraggio ministeriale, l'analisi si sofferma sullo statuto penalistico del docente quale pubblico ufficiale, sulle fattispecie applicabili (artt. 336, 337, 341-bis, 582, 612 c.p.) e sulle novità della legge 4 marzo 2024, n. 25, sulla responsabilità civile dei genitori ex art. 2048 c.c., sul regime disciplinare degli studenti riformato dalla legge 1° ottobre 2024, n. 150, e sugli strumenti della giustizia minorile. Nell'ultima parte si valutano le soluzioni normative, educative, formative e politiche, con una tesi di fondo: il diritto penale (simbolico) non basta e il baricentro della risposta deve tornare sul patto educativo, sulla responsabilizzazione delle famiglie e sul rinnovato rango sociale ed economico della professione docente

Abstract (English). *The study examines physical and verbal assaults suffered by teaching staff at the hands of pupils and parents, starting from the social transformations that explain their growth and changed quality: the retreat of the family from its educational function, the mediatization of violence through social networks, the crisis of authority of institutions and of the teacher, and the tensions of a plural, multi-ethnic school. After reconstructing the cases reported between 2017 and September 2026 and the data of the ministerial monitoring, the analysis dwells on the teacher's criminal-law status as a public official, on the applicable offences (Articles 336, 337, 341-bis, 582 and 612 of the Italian Criminal Code), on Law no. 25 of 4 March 2024, on parents' civil liability under Article 2048 of the Civil Code, on the disciplinary regime of pupils reformed by Law no. 150 of 1 October 2024, and on the instruments of juvenile justice.*

Parole chiave. Violenza contro il personale scolastico; insegnante pubblico ufficiale; art. 583-quater c.p.; legge n. 25 del 2024; decreto-legge n. 23 del 2026; responsabilità civile dei genitori; voto di condotta; giustizia minorile.

Keywords. *Violence against school staff; teacher as public official; Article 583-quater Italian Criminal Code; Law no. 25/2024; Decree-Law no. 23/2026; parents' civil liability; conduct grade; juvenile justice.*

SOMMARIO: 1. Premessa: la violenza sugli insegnanti come sintomo di un malessere sociale e non un'anomalia occasionale. - 1.1. La famiglia che abdica al ruolo educativo, si ritrae e si trasforma in avvocato del figlio. - 1.2. Lo schermo dei cellulari e PC come teatro: la violenza "performativa". - 1.3. Il criticabile tramonto dell'autorità e la scuola come mero burocratico servizio "impiegatizio". - 1.4. La

scuola plurale e multietnica: una difficoltà reale, una causa non dimostrata di violenza scolastica. - **2.** La fenomenologia: i dati e i casi. - **2.1.** I numeri del monitoraggio ministeriale e i loro limiti. - **2.2.** La cronaca: dal 2017-2018 al settembre 2026. - **2.3.** Uno sguardo comparato. - **3.** I profili giuridici: lo statuto giuridico del docente quale pubblico ufficiale nell'esercizio di una funzione e relative conseguenze. - **4.** La responsabilità penale dell'aggressore. - **4.1.** Violenza, minaccia, resistenza (artt. 336 e 337 c.p.). - **4.2.** L'oltraggio (art. 341-bis c.p.) e la violenza verbale. - **4.3.** Le lesioni e il nodo della procedibilità. - **4.4.** La legge n. 25 del 2024 e il decreto-legge n. 23 del 2026: contenuto e critiche. - **4.5.** L'aggressore minorenne: imputabilità, messa alla prova, decreto Caivano, disegno di legge del 2026 sulla presunzione di imputabilità. - **5.** La responsabilità civile: il fatto del minore e la colpa dei genitori. Azioni del MIM contro genitori violenti. - **6.** La responsabilità disciplinare dello studente e la riforma della condotta (legge n. 150 del 2024 e d.P.R. nn. 134 e 135 del 2025). - **7.** La posizione del docente aggredito: tutele, doveri, rischi. - **8.** Le possibili soluzioni al problema delle aggressioni ai docenti. - **8.1.** Normative. - **8.2.** Educative: la "disintossicazione digitale". - **8.3.** Formative. - **8.4.** Politiche. - **9.** Conclusioni.

1. Premessa: la violenza sugli insegnanti come sintomo di un malessere sociale e non un'anomalia occasionale

Un recente grave episodio ha colpito la collettività, soprattutto quella formata sul rispetto della "signora Maestra" indossando un grembiule che uniformava democraticamente tutti gli studenti (e tutelava le mamme da perniciose macchie)¹, alla quale si chiedeva la parola alzando educatamente la mano, ai cui moniti (anche ...fisici) ad un maggior impegno nello studio si affiancavano paralleli ed educativi "paliatori" o punizioni domestiche genitoriali, alle cui lezioni si assisteva in rispettoso silenzio prendendo appunti, memorizzati e metabolizzati per essere poi utilizzati in formativi riassunti, temi e compiti a casa, previo ulteriore studio, con sottolineature manuali a matita, su libri cartacei logicamente e linguisticamente ben redatti e durevoli (e non su insulse *slides* o evaporanti pagine telematiche)².

Venerdì 18 settembre 2026, nella scuola media «Giovanni Verga» di Centocelle, a Roma, un alunno di tredici anni è entrato in aula per ultimo, dopo essersi chiuso in bagno per indossare un casco con una telecamera collegata a Telegram; ha spruzzato spray urticante sul volto della sua insegnante di lettere e l'ha colpita con tre fendenti al costato, prima che un compagno lo fermasse.

Ai carabinieri ha detto: «*La odiavo, avevo due debiti*». Il ragazzo, infraquattordicenne, non è, ad oggi, imputabile e verrà forse sottoposto a perizia psichiatrica³.

¹ Sul grembiule quale *dress code* né di destra, né di sinistra, ma un democratico strumento volto ad uniformare esteticamente ricchi e poveri, giovani in abiti modaioli e giovani in abiti da bancarella o grande magazzino, v. V. TENORE, *Il dress code ed il concetto di "decoro" nelle istituzioni pubbliche e private. Riflessioni di "estetica istituzionale"*, Roma, Anicia, 2026, con ampia trattazione del tema del *dress code* in molti contesti pubblici, privati, civili, militari, associativi, ecclesiastici.

² Non è una nostalgica difesa "dei tempi che furono", ma una obiettiva constatazione di come lo studio serio ed il rispetto delle Istituzioni, sin dalla più tenera età, ha partorito una generazione solida e rispettosa, da adulti, di valori fondanti, quali l'istruzione e lo studio, quali presupposti per una evoluzione esistenziale, professionale e sociale.

³ Cfr. *Il Post*, 18 settembre 2026, *A Roma uno studente di 13 anni ha accoltellato un'insegnante a scuola*; *Il Tempo*, 18 settembre 2026, *Roma, studente accoltella insegnante delle medie: il 13enne filma tutto sui social*; *Sky TG24*, 19 settembre 2026, *Verifiche su cellulare 13enne che ha aggredito prof, si cercano eventuali istigatori*; *Tgcom24*, 18 settembre 2026. L'informativa dei carabinieri è stata trasmessa alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, che ha aperto il fascicolo pur nell'assenza di imputabilità (art. 97 c.p.), anche ai fini delle misure di sicurezza e rieducative.

La docente, dimessa con una prognosi di sette giorni, ha dichiarato pubblicamente di aver già perdonato l'alunno; nelle ore precedenti il ragazzo aveva annunciato l'azione sul proprio profilo TikTok («-5 hours») e gli inquirenti hanno rivolto le indagini verso possibili istigatori in rete. I coltelli utilizzati, del tipo da subacqueo con lame da 20 centimetri, sono stati acquistati su una piattaforma di vendita elettronica con la carta di credito della madre: ciò è avvenuto in costanza del divieto di vendita ai minori di strumenti da punta e da taglio introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54 (nuovo art. 4-*quater* della legge 18 aprile 1975, n. 110), i cui obblighi di verifica della maggiore età a carico delle piattaforme sono divenuti operativi sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione: un divieto dunque già vigente, ma eluso con disarmante facilità attraverso lo strumento di pagamento di un adulto.

Nei giorni successivi il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Roma, riunito in Prefettura il 24 settembre 2026 con l'Ufficio scolastico regionale, ha esaminato l'estensione dei controlli con *metal detector* agli ingressi degli istituti a maggior rischio, secondo la circolare congiunta dei Ministri dell'istruzione e dell'interno del 28 gennaio 2026⁴.

L'episodio, ultimo di una serie che nel solo 2026 annovera le aggressioni di Trescore Balneario, di San Vito Lo Capo e di Parma, offre in un solo fotogramma (tra l'altro reso di pubblico dominio su *media* e *social*) gli elementi di un ricorrente fenomeno che questo studio intende analizzare: la giovanissima età dell'autore, il movente scolastico banale e insieme abissale (un abisso esistenziale di una gran fetta di una degradata società), la premeditazione ordinata su internet, la messa in scena per un pubblico di rete, la protezione familiare inconsapevole o distratta, l'inadeguatezza degli strumenti giuridici ordinari.

A nostro avviso, sarebbe consolante ma erroneo trattare simili vicende come deviazioni individuali, casi clinici, «*raptus*». La loro ricorrenza, la loro somiglianza e la loro distribuzione sull'intero territorio nazionale impongono invece di leggerle come sintomo di un mutamento dei rapporti interpersonali e dei valori fondanti della società civile. Da qui le riflessioni che seguono.

Come è noto a tutti e come la vita insegna, ogni società produce la violenza che le assomiglia e la riflette, e la violenza contro chi insegna dice qualcosa di preciso sul modo in cui una comunità concepisce il sapere, l'autorità, il tempo della crescita e la responsabilità degli adulti.

Prima di entrare nei profili giuridici del tema, occorre pertanto attraversarne le ragioni di contesto di tali esecrabili episodi.

1.1. La famiglia che abdica al ruolo educativo, si ritrae e si trasforma in avvocato del figlio

La prima trasformazione dell'attuale società riguarda, ad avviso di chi scrive, la famiglia. Non è latitante nel senso di assente: è, semmai, inutilmente e ansiosamente onnipresente nella vita del figlio,

⁴ Sulle condizioni della docente e sulla dichiarazione di perdono la stampa è piena: *RomaToday*, 19 settembre 2026, *Prof accoltellata a Centocelle, il piano del 13enne: l'annuncio sui social e la «vestizione» in bagno*; *Il Mattino*, 19 settembre 2026, *Accoltella la prof, verifiche sul cellulare del 13enne (e della mamma)*; *Leggo*, 19 settembre 2026. Sul vertice in Prefettura: *RomaToday*, 23 settembre 2026, *Professoressa accoltellata, vertice in Prefettura sulla sicurezza delle scuole. È polemica sui metal detector*; *Radio Colonna*, 23 settembre 2026. Il divieto di vendita ai minori è previsto dall'art. 4-*quater* della legge 18 aprile 1975, n. 110, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54; il divieto opera anche nella vendita non commerciale e nella cessione tra privati (comma 5), mentre i commi 3 e 4 (sistemi di verifica dell'età per siti e piattaforme di vendita elettronica, vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (art. 1, comma 3, d.l. *cit.*). Sulla circolare congiunta 28 gennaio 2026, v. *infra*, § 1.2.

ma assente dalla funzione che la scuola si aspetta da lei, quella di sostenere il rispetto della regola e di insegnare a tollerare la frustrazione per migliorarsi.

La psicoanalisi contemporanea ha descritto il passaggio dalla famiglia «*normativa*» alla famiglia «*affettiva*», nella quale il figlio è oggetto di investimento narcisistico e il conflitto con l'esterno viene vissuto come minaccia all'identità del nucleo: il genitore non chiede più al figlio conto di ciò che ha fatto a scuola, ma chiede alla scuola conto di ciò che ha fatto al figlio⁵.

Un attento studioso, Massimo Recalcati, ha parlato di «*evaporazione del padre*» e di genitori trasformati in «*sindacalisti*» (o «*avvocati*») dei figli, alleati contro l'insegnante anziché alleati dell'insegnante: la scuola, che un tempo poteva contare sulla continuità simbolica tra la legge domestica e quella dell'aula, si trova oggi da sola a rappresentare «*il luogo delle regole*» e «*il limite*», e tutto questo in cambio sia di retribuzioni risibili e indegne di uno Stato civile che ha alla sua base fondante lo studio, sia di aggressioni, fisiche e verbali, di alunni e genitori fragili ed iperprotettivi⁶.

È in tale progressivo scarto scuola-famiglia che nascono le aggressioni dei genitori, che nelle statistiche ministeriali superano numericamente quelle degli studenti e che scattano, quasi sempre, in difesa del figlio contro un voto, una nota, una sospensione, un'esclusione da un progetto⁷.

Il preside di Cosenza schiaffeggiato per la mancata assegnazione della figlia a un percorso di alternanza in ambito medico, la madre di Lucera che colpisce il dirigente perché ritiene insufficienti cinque giorni di sospensione ai compagni che avevano picchiato suo figlio, i genitori di Avola che fratturano una costola al professore di educazione fisica per un rimprovero al dodicenne: la casistica ha una grammatica costante, quella dell'adulto che si fa braccio armato della pretesa del figlio minore, quando non è quest'ultimo a «*farsi giustizia*»⁸.

Anche la voce delle vittime di aggressioni converge su questo approdo. Maria Cristina Finatti, la docente di Rovigo colpita in classe dai pallini di una pistola ad aria compressa, ha individuato la radice del problema nella famiglia: «*I genitori insistono molto sul voto, ma così puntano più sul risultato che sull'educazione, portando i loro figli ad essere pronti a tutto*»⁹.

L'aggressione dello studente e quella del genitore sono, in questa lettura, due tempi della stessa vicenda.

1.2. Lo schermo dei cellulari e dei PC come teatro: la violenza “performativa”

⁵ G. PIETROPOLLI CHARMET, *I nuovi adolescenti. Padri e madri di fronte a una sfida*, Raffaello Cortina, Milano, 2000; *Id.*, *Fragile e spavaldo. Ritratto dell'adolescente di oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2008. Sul tema della fragilità narcisistica dell'adolescente contemporaneo e del ruolo della famiglia affettiva, cfr. anche M. LANCINI, *L'età tradita. Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti*, Raffaello Cortina, Milano, 2021.

⁶ M. RECALCATI, *Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre*, Feltrinelli, Milano, 2013; *Id.*, *L'ora di lezione. Per un'erotica dell'insegnamento*, Einaudi, Torino, 2014, dove l'Autore denuncia l'alleanza rovesciata tra genitori e figli contro la scuola. Sul crollo della «differenza simbolica tra le generazioni» si veda anche la relazione alla proposta di legge A.C. 835 (XIX legislatura), da cui è nata la legge n. 25 del 2024, richiamata da D. SALVATORE, *La riforma della tutela della sicurezza del personale scolastico: aspetti penalistici della l. n. 25/2024*, in *Sistema Penale*, 15 maggio 2024.

⁷ Nell'anno scolastico 2023-2024 gli aggressori sono stati familiari in trentatré casi e studenti in trentuno: cfr. i dati presentati dal Ministero dell'istruzione e del merito il 12 dicembre 2024, riportati da *Il Fatto Quotidiano*, 12 dicembre 2024, *Episodi di violenza e aggressioni contro il personale scolastico: 19 casi da settembre 2024*.

⁸ Per le fonti dei singoli episodi si rinvia alle note del § 2.2.

⁹ Intervista a Maria Cristina Finatti, *Il Gazzettino*, 30 maggio 2023, *Insegnante accoltellata, la prof di Rovigo impallinata in classe: «Non diamola vinta a questi bulli»*; cfr. anche *Orizzonte Scuola*, 30 maggio 2023.

La seconda trasformazione alla base, sociologica e culturale, di questi sconcertanti episodi di violenza scolastica è tecnologica e antropologica insieme.

Ad avviso di chi scrive, non è che i *social* «insegnino» la violenza in senso deterministico (ma non mancano, in verità, casi anche di questo tipo e la stessa rilevanza mediatica data a tali aggressioni verso i docenti potrebbe “normalizzarle” più che stigmatizzarle), ma ne modificano la struttura, trasformandola da atto in *performance*.

I video di Lucca (2018), di Alessandria (2018), di Rovigo (2022), la diretta Telegram di Trescore Balneario e di Roma (2026), l’annuncio pubblicato su TikTok il giorno prima dell’aggressione di San Vito Lo Capo (2026) rivelano una costante: l’aggressione viene ripresa, spesso da un complice (o dallo stesso autore con telecamere in testa o in punti chiave), e destinata alla circolazione. Il pubblico di rete è il vero destinatario dell’inqualificabile atto; l’insegnante ne è l’occasione¹⁰.

La letteratura sulla «*generazione ansiosa*», come ben definita da attenta dottrina, ha documentato come la ristrutturazione dell’infanzia intorno allo *smartphone* abbia eroso le esperienze di gioco libero e fisico (quello dei cortili, degli oratori, delle palestre) e di conflitto reale (verbale e talvolta anche fisico, ma senza uso di armi), nelle quali si apprende il senso del limite e della misura, ed abbia sostituito l’approvazione degli adulti con quella, numericamente quantificata e istantanea, dei pari (compagni di banco) o della stolta comunità dei *social*¹¹.

La vita “reale” viene dunque preferita dalla vita “virtuale” dei *social*, involuzione che tocca anche gli adulti che però, a differenza dei giovani, hanno fatali confronti quotidiani con la vita fisica nel lavoro oltre ad avere un bagaglio esperienziale maggiormente “reale”.

In un simile “ecosistema” il gesto contro il docente è insieme vendetta e contenuto, e la sua gravità viene percepita dal giovane autore secondo la logica del videogioco, dove «nessuno alla fine si fa male», come osservò il preside dell’istituto di Lucca¹².

Il legislatore ha colto il nesso, sia pure tardivamente e con interventi meramente amministrativi (ma comunque apprezzabili): il divieto del cellulare in classe, inizialmente nel primo ciclo e poi esteso alla scuola secondaria di secondo grado, e l’annunciata intenzione di precludere l’accesso ai *social* ai minori di quindici anni nascono proprio da questa consapevolezza¹³.

Il quadro si è arricchito nel corso del 2026 di tre ulteriori elementi, a nostro avviso assai rilevanti.

¹⁰ La sequenza ripresa-diffusione si ritrova in quasi tutti gli episodi che hanno avuto rilievo nazionale: Mirandola (2017), Como, Alessandria, Velletri e Lucca (2018), Rovigo (2022), Trescore Balneario, San Vito Lo Capo, Parma e Roma (2026). Su questa dimensione, che trasforma l’atto in contenuto, cfr. le osservazioni di S. BERNARDI, *Convertito in legge il d.l. «Caivano» in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili*, in *Sistema Penale*, 15 novembre 2023, a proposito delle nuove fattispecie di diffusione di contenuti violenti da parte di minori.

¹¹ J. HAIDT, *La generazione ansiosa. Come i social hanno rovinato i nostri figli*, Rizzoli, Milano, 2024 (ed. or. *The Anxious Generation*, Penguin, 2024). Sul nichilismo giovanile come assenza di prospettiva e di rispetto per il limite, U. GALIMBERTI, *L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani*, Feltrinelli, Milano, 2007; sul deficit di ascolto degli adulti, P. CREPET, *Non siamo capaci di ascoltarli. Riflessioni sull’infanzia e l’adolescenza*, Einaudi, Torino, 2001.

¹² Dichiarazione del dirigente scolastico dell’ITC Carrara di Lucca, Cesare Lazzari, riportata in *la Repubblica*, 20 aprile 2018, *Un prof picchiato ogni quattro giorni. «Basta, difendeteci»*: «Questi ragazzi si credono in un videogioco dove nessuno alla fine si fa male, vivono in un mondo parallelo di video che passano».

¹³ Il divieto di utilizzo del cellulare a fini didattici e non nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado è stato disposto con nota del Ministero dell’istruzione e del merito dell’11 luglio 2024 ed esteso alla scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall’anno scolastico 2025-2026. L’intenzione di «abolire l’accesso ai *social* ai minori di 15 anni» è stata annunciata dal Ministro Valditara in occasione della visita alla docente aggredita a Trescore Balneario: ANSA, 29 marzo 2026, *Valditara incontra la docente aggredita: «Mi mancano i miei alunni»*.

Il primo è di natura amministrativa: dopo l'uccisione di uno studente diciottenne da parte di un compagno nell'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia (16 gennaio 2026), i Ministri dell'istruzione e dell'interno hanno sottoscritto il 28 gennaio 2026 una circolare congiunta che consente ai dirigenti scolastici di chiedere al prefetto, nell'ambito dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, controlli delle forze dell'ordine anche con *metal detector* portatili, secondo criteri di gradualità e senza alcun coinvolgimento del personale scolastico nelle operazioni; il Ministro ha riferito di oltre duemilaottocento controlli tra febbraio e maggio 2026 e di duecentosettantasei istituti interessati¹⁴.

Il secondo elemento è di natura squisitamente processuale: in sede di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026 è stata introdotta nell'art. 104 delle norme di attuazione del codice di procedura penale la lettera *e-bis*), che consente il sequestro preventivo dei contenuti *online* del profilo personale mediante ordine ai prestatori di servizi di *hosting* e alle piattaforme di rimuovere i contenuti o disabilitare l'accesso al profilo: uno strumento che colpisce direttamente la dimensione performativa qui descritta¹⁵.

Il terzo è di natura sovranazionale: il 17 settembre 2026, il giorno prima dell'aggressione di Centocelle, la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento nota come *EU Kids Act*, che vieta l'accesso ai *social* ai minori di tredici anni e consente tra i tredici e i quindici soltanto «mini-account» supervisionati dai genitori, riservando il profilo autonomo ai maggiori di quindici; una soglia che, come è stato subito osservato, non avrebbe impedito al tredicenne di Roma di disporre di un profilo e che, trattandosi di regolamento di armonizzazione, potrebbe precludere al legislatore nazionale di fissare la soglia più alta chiesta dal Ministro, mentre il disegno di legge italiano sull'età minima per l'accesso ai *social* (A.S. 1136) giace in Senato dal 2024¹⁶.

Ma la questione, a nostro avviso, eccede la scuola: i modelli di cui i *social* sono veicolo, dall'esibizione della forza alla derisione dell'adulto, si formano fuori dall'aula, dove il divieto non può arrivare e dove la famiglia, come detto, latita, essendo a sua volta «fragile» e presa da egoistici e distraenti interessi personali (coniugali ed extraconiugali) e lavorativi.

1.3. Il criticabile tramonto dell'autorità e la scuola come mero burocratico servizio «impiegatizio»

¹⁴ Circolare congiunta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'interno 28 gennaio 2026, recante «Misure per il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni di illegalità negli istituti scolastici»: *ANSA*, 28 gennaio 2026, *Metal detector nelle scuole, firmata la circolare da Valditara e Piantedosi*; *Sky TG24*, 28 gennaio 2026; *Il Messaggero*, 28 gennaio 2026. Sull'omicidio di La Spezia, *Il Secolo XIX*, 16 gennaio 2026, e *ANSA*, 19 gennaio 2026. I dati sui controlli (oltre 2.800 interventi tra febbraio e maggio 2026; 276 istituti) sono dichiarazioni del Ministro riportate da *RomaToday*, 23 settembre 2026, *cit.*, e dalla stampa specializzata del settembre 2026.

¹⁵ Art. 2, comma 2-*bis*, d.l. n. 23 del 2026, inserito dalla legge di conversione n. 54 del 2026, che aggiunge all'art. 104, comma 1, delle norme di attuazione del c.p.p. (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) la lettera *e-bis*), relativa al sequestro «sui contenuti *online* del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi di *hosting*, ai fornitori di piattaforme *online* o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della società dell'informazione [...] di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso al profilo». Per una prima lettura del decreto, P. BERNARDONI, *Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali*, in *Sistema Penale*, 3 marzo 2026.

¹⁶ Commissione europea, proposta di regolamento del 17 settembre 2026 (c.d. *EU Kids Act*): *Vatican News*, 17 settembre 2026, *UE, Commissione adotta il Eu Kids Act: no accesso ai social al di sotto dei 13 anni*; *Il Politico*, 19 settembre 2026, *Prof accoltellata a Roma: il Kids Act di Bruxelles non avrebbe fermato il 13enne*. La richiesta del Ministro di un divieto sotto i quindici anni è riportata da *Orizzonte Insegnanti*, 19 settembre 2026. Sul d.d.l. A.S. 1136, *Il Politico*, 18 settembre 2026, *EU Kids Act: cosa prevede il divieto dei social under 13*. Il testo della proposta è qui riferito sulla base del comunicato della Commissione e delle fonti giornalistiche citate.

La terza trasformazione della società, alla base degli episodi di violenza scolastica, è a nostro avviso la più profonda e drammatica, perché investe il senso stesso dell'Istituzione-Scuola e dei suoi “*motori-mobili*”, ovvero gli insegnanti.

L'insegnante ha perso, nell'arco di due generazioni, il capitale simbolico, ed il conseguente rispetto sociale, che gli derivava dal sapere e dal mandato pubblico. Lo scrivente, quale figlio di stimati docenti scolastici, lo percepisce più di altri.

Hanno concorso a questa perdita di carisma la grave svalutazione economica della professione, la burocratizzazione della funzione (infarcita di stolti incumbenti formali per docenti e dirigenti scolastici), la trasformazione della scuola in erogatrice di un servizio verso una utenza titolare solo di pretese, la retorica buonista della “centralità dello studente” intesa però come centralità del suo gradimento¹⁷. In sintesi, sono stati progressivamente e tragicamente ribaltati i ruoli, quasi che l'obiettivo da raggiungere sia il gradimento di alunni e genitori aventi quale scopo “*il pezzo di carta*” (diploma) con il minimo sforzo, con pochi compiti a casa e con il massimo voto per il piccolo “Einstein” del quartierino!

Ernesto Galli della Loggia ha descritto l'esito come «*aula vuota*»: una scuola che ha rinunciato a trasmettere e ad esigere, e che perciò non è più riconosciuta come luogo di un'autorità legittima¹⁸. Quando l'autorità non è più riconosciuta, il suo esercizio residuo viene percepito come arbitrio, e all'arbitrio (far studiare, dare voti bassi agli “asini”, dare compiti a casa, infliggere una sanzione disciplinare) si reagisce con la forza: è la sequenza che i fascicoli giudiziari restituiscono con esattezza, dove la nota, l'interrogazione, la proposta di bocciatura sono i moventi ricorrenti per aggressioni fisiche e sui *social*.

Il fenomeno è a nostro avviso parte di una crisi più generale del rispetto per le Istituzioni tutte, che colpisce nello stesso tempo medici e infermieri, per i quali il legislatore ha costruito un apparato penale e civile speciale (oggi esteso, quanto alle lesioni, al personale scolastico dal decreto-legge n. 23 del 2026), forze dell'ordine (accusate di esercizio della forza contro manifestanti-delinquenti e sabotatori), amministratori locali (taluni dei quali eroi della legalità in terre difficili), controllori dei mezzi pubblici (sempre più aggrediti da una diffusa microcriminalità) e persino magistrati (a causa di una campagna stampa tesa a svilire la categoria, sovente su impulso politico formalmente rispettoso, ma sostanzialmente ostile a chi è tenuto, obbligatoriamente, a far rispettare le regole della civile convivenza ed il codice penale anche per i colletti bianchi¹⁹).

L'insegnante è però il più esposto, perché la relazione con l'utente è quotidiana, prolungata, valutativa (in una società che non gradisce essere valutata, in nessun campo) e priva di mediazioni: il voto è l'atto d'ufficio più frequente e più personale dell'intera amministrazione ed incide su giovani sempre più fragili perché frutto di contesti familiari tesi ad assecondare e lodare più che ad educare con precetti e dinieghi.

¹⁷ Sul declino del prestigio della professione docente e sulle sue cause anche retributive, cfr. OECD, *Education at a Glance 2024*, OECD Publishing, Paris, 2024, che colloca le retribuzioni degli insegnanti italiani sotto la media dei Paesi membri a ogni livello di carriera; sul modello della scuola-servizio e i suoi effetti, P. MASTROCOLA, L. RICOLFI, *Il danno scolastico. La scuola progressista come macchina della disuguaglianza*, La nave di Teseo, Milano, 2021.

¹⁸ E. GALLI DELLA LOGGIA, *L'aula vuota. Come l'Italia ha distrutto la sua scuola*, Marsilio, Venezia, 2019.

¹⁹ Eloquenti gli interventi normativi sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio, il depotenziamento del traffico di influenze illecite, le limitazioni alle intercettazioni, il depotenziamento della Corte dei conti con legge n.1 del 2026. Tutti tesi ad una tutela dei colletti bianchi e degli amministratori.

1.4. La scuola plurale o multietnica: una difficoltà reale, una causa non dimostrata di violenza scolastica

Nel dibattito pubblico e in subliminali messaggi giornalistici ricorre inoltre l'idea che la composizione multietnica delle classi contribuisca alla crescita delle aggressioni al corpo docente.

È un punto molto delicato e divisivo sul piano politico (il recente Decreto Scuola approvato dal Consiglio dei Ministri a settembre 2026 introduce il limite massimo del 30% di studenti stranieri per classe), sul quale l'onestà intellettuale impone una distinzione.

È sicuramente vero che la scuola c.d. *plurale*, al pari di qualsiasi altro contesto multietnico (condominiale, lavorativo e persino stradale) pone difficoltà reali: barriere linguistiche nella comunicazione con le famiglie, differenze religiose, tradizioni culturali secolari (da ultimo il burqa e niqab a scuola oggetto di interventi limitativi da parte della Premier) metabolizzate e portate dentro, concezioni diverse dell'autorità e dei ruoli di genere che possono tradursi nel rifiuto, da parte di alcuni padri, di riconoscere l'autorità di una docente, disagio di alunni inseriti tardivamente in una classe e senza mediazione.

Ma dalla constatazione della difficoltà gestionali di scuole e classi multietniche (in cui la prevalente presenza di straniere verrà a breve limitata da un preannunciato intervento del Governo) alla tesi della scuola plurale quale causa delle aggressioni il passaggio non è dimostrato sulla scorta dei dati ad oggi disponibili.

Il monitoraggio ministeriale (ma parimenti non ci risultano studi specifici sul punto) non registra l'origine degli aggressori; i casi che hanno segnato l'opinione pubblica, da Lucca a Cosenza, da Abbiategrasso a Varese, da Avola a Roma, hanno per protagonisti famiglie italiane; nell'aggressione di Centocelle il compagno che ha fermato il tredicenne è, secondo le cronache, di origine congolese ed è stato di recente premiato dal Ministro Valditara con una medaglia al merito lo studente²⁰.

La scuola "plurale" è, semmai, il luogo in cui il deficit di mediazione e di risorse produce i suoi effetti più visibili, e per questo esige investimenti specifici in mediatori culturali, alfabetizzazione degli adulti e patti educativi tradotti e comprensibili a comunità familiari di cittadini italiani per naturalizzazione o matrimonio, o "nuovi cittadini" italiani; la scuola plurale non è, da sola, l'origine di una violenza (è sicuramente fonte di disagi e attriti in molti contesti, da qui gli interventi del Governo sul tetto agli stranieri in classe) che ha, come si è visto, radici ben più domestiche.

Nell'agone politico, molto sensibile al tema in questi ultimi mesi, trattarla come tale significherebbe scambiare il sintomo per la causa e dirottare la risposta pubblica verso un bersaglio sbagliato.

2. La fenomenologia: i dati e i casi

2.1. I numeri del monitoraggio ministeriale e i loro limiti

Per lungo tempo la sola misura del fenomeno delle aggressioni ai docenti è stata quella giornalistica: nell'anno scolastico 2017-2018 la rivista *Tuttoscuola* attivò un contatore delle aggressioni ai docenti che registrò trentatré violenze fisiche accertate, stimandone almeno ottantuno, con la regola empirica di tre casi sommersi per ogni caso emerso²¹.

²⁰ *Sky TG24*, 19 settembre 2026, *cit.* La circostanza è riportata qui non per il suo valore aneddotico, ma perché smentisce, nel caso più recente, la lettura eziologica che collega la violenza contro i docenti alla presenza di alunni stranieri.

Il censimento istituzionale è cominciato solo nel marzo 2023, quando il Ministero dell'istruzione e del merito, a seguito delle aggressioni di Castellammare di Stabia e di Cesena, chiese ai dirigenti scolastici di segnalare tempestivamente gli episodi agli uffici scolastici regionali, annunciando insieme la disponibilità dell'Avvocatura dello Stato e la costituzione di parte civile dell'amministrazione²¹.

I dati ministeriali indicano trentasei episodi (ovviamente tra quelli noti in quanto formalizzati) nell'anno scolastico 2022-2023, sessantotto nel 2023-2024 (poi rideterminati in settantuno nelle rilevazioni successive), cinquantuno nel 2024-2025 e quattro nel periodo settembre-dicembre 2025, contro i ventuno dello stesso periodo dell'anno precedente: un calo dell'ottantuno per cento che il Ministro ha attribuito all'effetto deterrente della legge n. 25 del 2024 e delle misure sulla condotta²².

Le vittime sono prevalentemente docenti, seguiti da dirigenti e personale ATA; gli aggressori sono in maggioranza familiari degli studenti (trentatré casi nel 2023-2024) e, in misura di poco inferiore, studenti (trentuno); geograficamente il fenomeno tocca quasi tutte le regioni, con la Lombardia in testa nel triennio e il Lazio nel 2024-2025²⁴.

Questi numeri vanno a nostro avviso letti con cautela.

Il sistema istituito con il decreto interministeriale 4 agosto 2025, n. 157, che ha finalmente costituito l'Osservatorio nazionale previsto dalla legge n. 25 del 2024, registra le segnalazioni accompagnate da denuncia formale; ne restano fuori i casi gestiti senza ricorso all'autorità, che sono la maggioranza.

Ad esempio, il pestaggio di due insegnanti, colpiti con cinghie in un parco di Parma il 22 maggio 2026, documentato da un video diffuso sui social e confermato dalla Questura, non compare nelle statistiche perché i docenti hanno scelto di non sporgere querela²⁵. Circostanza, quest'ultima, che, come si dirà al § 4.3, non avrebbe dovuto impedire il procedimento penale, trattandosi di fatto successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 23 del 2026.

Una fonte diversa, i dati della Polizia di Stato, ha contato invece centotrentatré aggressioni fisiche refertate nella sola scuola secondaria superiore tra il gennaio 2023 e il febbraio 2024, a fronte dei sessantotto casi ministeriali dell'intero anno scolastico²⁶.

Lo stesso Ministero ha riconosciuto che, essendo il monitoraggio sistematico iniziato nel 2023, la serie storica è troppo breve per valutazioni consolidate, e il primo rapporto dell'Osservatorio, atteso entro il 31 gennaio 2027, dovrà incrociare i dati scolastici con quelli delle questure²⁷. L'Osservatorio, i

²¹ *Tuttoscuola*, dossier sulle aggressioni ai docenti, anno scolastico 2017-2018, ripreso da *Il Fatto Quotidiano*, 10 giugno 2018, *Scuola, da settembre 33 casi di violenza contro i prof. Un lungo anno di aggressioni*.

²² Comunicato del Ministero dell'istruzione e del merito, 24 marzo 2023, *Valditara: «Preoccupante susseguirsi di aggressioni al personale della scuola»*; cfr. *Il Messaggero*, 3 aprile 2023, *Aggressioni ai professori, il Governo sarà parte civile nei processi: il piano di Valditara*, e AGI, 25 marzo 2023.

²³ Ministero dell'istruzione e del merito, *Violenza contro il personale scolastico - Esiti monitoraggio*, comunicato del 18 dicembre 2025; per i dati del biennio precedente, *Il Fatto Quotidiano*, 12 dicembre 2024, *cit.*; *Orizzonte Scuola*, 18 dicembre 2025, *Aggressioni ai docenti in calo dell'80%*. La discrepanza tra le cifre del 2023-2024 (68, 71, 75 secondo le successive comunicazioni) dipende dagli aggiornamenti delle segnalazioni pervenute.

²⁴ *La Scuola Oggi*, febbraio 2025, *Violenza docenti, 123 episodi negli ultimi 3 anni: cinquantasette casi contro insegnanti, undici contro dirigenti, sette contro personale ATA nel 2023-2024*; Lombardia con quindici episodi nel triennio (12,2 per cento del totale); Lazio con undici casi nel 2024-2025.

²⁵ *EduNews24*, 5 giugno 2026, *Aggressioni a scuola: il vuoto statistico dietro il calo dell'81%*. L'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico è stato istituito con decreto interministeriale 4 agosto 2025, n. 157, in attuazione dell'art. 1 della legge 4 marzo 2024, n. 25.

²⁶ Dati della Polizia di Stato relativi al periodo gennaio 2023-febbraio 2024, riportati da Confederazione CGS, marzo 2026, *Docenti aggrediti dai genitori: norme più severe, meno episodi? I numeri*.

²⁷ *Oggi Scuola*, 29 dicembre 2025, *Sicurezza a scuola, un anno dopo la Legge 25/2024: meno aggressioni, ma la sfida resta aperta*; *EduNews24*, 5 giugno 2026, *cit.*

cui componenti sono stati nominati con decreto ministeriale n. 11 del 23 gennaio 2026, si è insediato soltanto il 31 marzo 2026, a due anni dalla legge istitutiva: ventisette membri in rappresentanza dei Ministeri dell'istruzione, dell'interno, della giustizia e del lavoro, delle regioni, dei sindacati, delle associazioni di studenti e genitori e dell'INAIL; nella prima seduta sono stati presentati i dati dal 2022-2023, dai quali risulta che le vittime sono docenti nel settantasei per cento dei casi, dirigenti nel quindici e personale ATA nel nove, e le organizzazioni sindacali hanno chiesto l'integrazione dei dati ministeriali con quelli INAIL sugli infortuni da aggressione²⁸.

La prudenza è tanto più necessaria se si considera che il calo statistico del 2025-2026 coincide con l'anno delle aggressioni armate di Trescore Balneario, San Vito Lo Capo e Roma: la frequenza può ridursi mentre la gravità cresce.

2.2. La cronaca: dal 2017-2018 al settembre 2026

L'anno scolastico 2017-2018 è stato percepito nel mondo della scuola come il punto di svolta.

A Paola, nel settembre 2017, la madre di una sedicenne rimproverata entra in classe e strattona l'insegnante davanti agli alunni; a Mirandola, in ottobre, un quindicenne scaglia il cestino contro la docente alla cattedra, mentre un compagno filma; ad Avola, nel gennaio 2018, una coppia di genitori picchia il professore di educazione fisica che aveva rimproverato il figlio dodicenne, fratturandogli una costola; a Como, nello stesso mese, un video di ottantaquattro secondi raccoglie insulti e minacce a un professore accusato di aver danneggiato lo smartphone dell'alunno; il 1° febbraio 2018, a Santa Maria a Vico, un diciassettenne sfregia al volto l'insegnante di italiano che stava per annotargli il rifiuto di farsi interrogare, con una ferita da trentadue punti; ad Alessandria, in febbraio, una docente con disabilità motoria viene sbeffeggiata e, secondo alcune ricostruzioni, legata alla sedia, con il video pubblicato su Instagram; a Palermo il padre di una quattordicenne colpisce con un pugno il docente che l'aveva allontanata dalla classe, e a Foggia un vicepresidente è aggredito dal padre di un bambino di otto anni rimproverato per gli spintoni in fila; a Velletri, in aprile, un video raccoglie la minaccia «ti sciolgo nell'acido»; a Lucca, nello stesso mese, all'istituto tecnico Carrara, gli studenti intimano al professore di lettere «inginocchiati e mettimi la sufficienza», gli strappano il registro, lo affrontano con il casco in testa, e i filmati fanno il giro della rete. Il docente, sessantaquattrenne, a lungo non li aveva denunciati: «Non volevo rovinarli»²⁹. Il caso di Lucca ebbe un seguito emblematico: sei studenti indagati dalla procura minorile di Firenze, con sequestro dei cellulari e persino degli abiti indossati nei video, e uno scrutinio finale che ammise alla classe successiva otto alunni su ventisei³⁰.

Il periodo successivo alla pandemia segna un'ulteriore *escalation*.

²⁸ Decreto interministeriale 4 agosto 2025, n. 157 (istituzione e composizione dell'Osservatorio, con relazione annuale al Ministero da trasmettere entro il 31 gennaio per l'invio alle Camere); decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 23 gennaio 2026 (nomina dei componenti). Sull'insediamento del 31 marzo 2026, FLC CGIL, 31 marzo 2026, *Osservatorio nazionale sulla sicurezza personale scolastico: insediamento e prima riunione*; *Dirigentiscuola*, comunicato 31 marzo 2026; *EduNews24*, 5 giugno 2026, *Aggressioni ai docenti: perché il calo nei dati MIM non racconta tutto*. Le percentuali per categoria di vittime sono riportate, su fonte ministeriale, da *EduNews24*, settembre 2026, *Comunicare in classe è una competenza di sicurezza: i dati lo dicono*.

²⁹ La ricostruzione segue *Il Fatto Quotidiano*, 10 giugno 2018, *cit.*; *Today*, febbraio 2018, *Picchiati, derisi e umiliati dai bulli: i prof si ribellano ai pestaggi in classe*; *Giornalettismo*, aprile 2018, *Professori picchiati, numeri da emergenza: un caso ogni 4 giorni*; *la Repubblica*, 20 aprile 2018, *cit.* Per Santa Maria a Vico: la docente, Franca Di Blasio, fu ferita alla guancia sinistra con un coltello tascabile da un diciassettenne di un istituto tecnico, e la madre del ragazzo si scusò ripetutamente attribuendo il gesto allo stress per la malattia della nonna (*Today*, 2018, *A scuola di botte, altro pestaggio in classe*).

L'11 ottobre 2022, all'istituto tecnico Viola-Marchesini di Rovigo, la professoressa di scienze Maria Cristina Finatti viene colpita al capo dai pallini di una pistola ad aria compressa sparati da due studenti mentre un terzo riprende: i tre vengono sospesi per cinque giorni con obbligo di frequenza; il consiglio di classe assegna inizialmente un nove in condotta poi ridotto per intervento ministeriale; le scuse arrivano tardive, generiche e condizionate alla remissione della querela.³¹ Nel marzo 2023 una docente viene picchiata a Castellammare di Stabia, il preside della scuola media Pascoli di Cesena è aggredito con un pugno dal parente di un'alunna, una docente di inglese è schiaffeggiata dalla madre di un'allieva in provincia di Napoli³². Il 29 maggio 2023, all'istituto Alessandrini di Abbiategrasso, un sedicenne estrae dallo zaino un coltello durante la lezione e colpisce la professoressa di lettere Elisabetta Condò con sei fendenti, uno dei quali alla testa, prima di brandire una pistola a pallini: lo studente viene arrestato per tentato omicidio, espulso e non ammesso alla classe successiva, provvedimento contro cui la famiglia propone ricorso; nell'aprile 2024 il Tribunale per i minorenni di Milano sospende il processo con due anni di messa alla prova³³. Nel novembre 2023 un docente di sostegno del Vallauri di Carpi viene colpito al volto mentre sedita una rissa³⁴.

Il 2024 si apre con la sequenza degli adulti-aggressori: il 16 gennaio il preside del liceo scientifico Scorza di Cosenza, Aldo Trecroci, è schiaffeggiato davanti a docenti e personale dal padre di una studentessa, dopo l'avvertimento «*se non fa quello che dico io finisce male*»; il 1° febbraio il dirigente dell'istituto comprensivo Europa-Alighieri di Taranto è immobilizzato e picchiato dal padre di una bambina; il 2 febbraio la madre di un alunno colpisce il dirigente del Bozzini-Fasani di Lucera³⁵. Il 5 febbraio 2024, all'istituto professionale Enaip di Varese, un diciassettenne colpisce alle spalle con tre fendenti la professoressa Sara Campiglio, lesionandole un polmone, per una proposta di bocciatura peraltro ritirata: la procura minorile contesta il tentato omicidio con le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e dell'aver agito contro un pubblico ufficiale; nel marzo 2025 il Tribunale per i minorenni dispone due anni di messa alla prova in comunità, senza che vi sia stato risarcimento né mediazione³⁶. Nel novembre 2024, secondo le cronache, una trentina di genitori fa irruzione in una scuola di Castellammare di Stabia aggredendo una docente di sostegno, che riporta un trauma cranico,

³⁰ *Tecnica della Scuola*, giugno 2018, *Docente di Lucca bullizzato da un gruppo di studenti, mano pesante dei prof: solo 8 promossi su 26*. La Ministra dell'istruzione dell'epoca, Valeria Fedeli, chiese pubblicamente la bocciatura degli studenti responsabili.

³¹ *Il Gazzettino*, 30 maggio 2023, *cit.*; *Orizzonte Scuola*, 30 maggio 2023, *cit.*; *Today*, febbraio 2024, *Boom di violenze a scuola, le vittime sono insegnanti e presidi*. Sulla vicenda del voto di condotta e sull'intervento ministeriale la stampa nazionale ha dato ampio conto tra il novembre 2022 e il giugno 2023.

³² Comunicato MIM del 24 marzo 2023, *cit.*; *il Resto del Carlino*, 25 marzo 2023, *La condanna del ministro Valditara: «Ci costituiamo parte civile»*; *Sky TG24*, 25 marzo 2023.

³³ *Sky TG24*, 30 maggio 2023, *Aggressioni ai docenti, casi in aumento dopo il Covid*; *Open*, 20 giugno 2023, *Abbategrasso, espulso e bocciato il sedicenne che accoltellò la prof. La famiglia fa ricorso*; *Sky TG24*, 10 aprile 2024, *Accoltellò prof ad Abbiategrasso, due anni di messa alla prova per lo studente* (Trib. min. Milano, giudice Paola Ghezzi, su richiesta del p.m. Myriam Iacoviello). Nel corso dell'udienza la docente e lo studente si sono abbracciati (*Il Giorno*, febbraio 2024).

³⁴ *Tgcom24*, 5 febbraio 2024, *Varese, insegnante accoltellata a scuola: arrestato uno studente 17enne*, che ricostruisce i casi più gravi dell'anno.

³⁵ *Fanpage*, 17 gennaio 2024, *Cosenza, preside del liceo scientifico preso a schiaffi a scuola dal padre di una studentessa*; *Il Dispaccio*, 16 gennaio 2024; *Gilda Venezia*, novembre 2024, *Un professore o un preside picchiati ogni 2 giorni*; *Tgcom24*, 5 febbraio 2024, *cit.*

³⁶ *Il Giorno*, febbraio 2024 e gennaio 2025, *Varese, prof accoltellata: processo slitta a gennaio, messa in prova*; *ANSA*, 20 marzo 2025, *Accoltellò prof a scuola, due anni di messa alla prova per studente*; *Il Giorno*, 27 marzo 2026, *Insegnanti accoltellati da studenti: Trescore non è un caso isolato*.

e un professore è ferito dal padre di un alunno a Reggio Calabria; nel febbraio 2025 a Catania due maestre vengono malmenate all'uscita da un genitore convinto dal figlio di aver ricevuto due schiaffi; nel marzo 2025 il preside di un istituto paritario romano è aggredito dal compagno della madre di uno studente sospeso, con una prognosi di novanta giorni; nel maggio 2025 un insegnante è aggredito da un genitore a Parma³⁷. A questi vanno aggiunti, per completezza, l'aggressione di Inzago (marzo 2025), dove un docente di musica fu colpito da uno studente con un complice a mesi di distanza da un rimprovero in classe e fuori dall'istituto, e i due episodi del febbraio 2026 che hanno accompagnato l'adozione del decreto-legge sicurezza: a Foggia, il 13 febbraio, un insegnante schiaffeggiato da un genitore durante la lezione, davanti agli alunni, per aver rimproverato la figlia; a Piacenza, nello stesso mese, una maestra aggredita da un padre per aver chiesto la firma dell'autorizzazione all'uscita anticipata³⁸.

Il 2026 introduce una variante inquietante: l'età degli aggressori.

Il 25 marzo 2026, alle scuole medie Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, un tredicenne accoltella la sua insegnante di francese, Chiara Mocchi, prima dell'inizio delle lezioni, indossando una maglietta con la scritta «vendetta» e trasmettendo in diretta su Telegram, dove frequentava numerosi gruppi; la docente viene ricoverata in terapia intensiva³⁹. Il 29 maggio 2026 a San Vito Lo Capo un alunno dodicenne, con casco, mascherina e telefono fissato al casco per la diretta, tenta di colpire con un coltello il professore di tecnologia durante la lezione, dopo aver pubblicato il giorno prima su TikTok un avviso: «*Don't blame me for what I will do in 4 hrs*»; il docente lo disarmò⁴⁰. Il 22 maggio 2026, a Parma, due insegnanti sono picchiati con cinghie da studenti in un parco⁴¹. Il 18 settembre 2026, infine, l'aggressione di Roma-Centocelle da cui questo studio ha preso le mosse. Tre dei quattro autori del 2026 hanno meno di quattordici anni.

Per il tredicenne di Trescore Balneario, che nel proprio canale Telegram aveva scritto «ho meno di 14 anni, non possono processarmi», il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Brescia ha disposto il 9 aprile 2026, su richiesta della Procura minorile, la misura di sicurezza provvisoria del riformatorio giudiziario nella forma del collocamento in comunità, sulla base della relazione della neuropsichiatria infantile: una misura che la presidente del medesimo Tribunale ha definito applicata soltanto due volte nella sua esperienza dal 1999. La docente, dimessa il 30 marzo con gravi lesioni al collo, ha dichiarato di non nutrire alcun rancore.

Il 2026 è anche l'anno in cui, il 16 gennaio, uno studente diciottenne è stato ucciso a coltellate da un compagno nell'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia: un fatto estraneo al fenomeno qui studiato, ma che

³⁷ *La Scuola Oggi*, maggio 2025, *Emergenza sicurezza nelle scuole italiane: escalation di aggressioni al personale scolastico*; *Tecnica della Scuola*, febbraio 2025, *Genitore fomentato dal figlio aspetta la maestra fuori scuola: la picchia*. Alcuni di questi episodi sono noti solo attraverso la stampa locale e non risultano, allo stato, riscontrabili da sentenze edite o da fonti giudiziarie fatalmente segretate per legge.

³⁸ Gli episodi sono richiamati da L. FIORE, *La (nuova) tutela penale del personale scolastico. Fra ratio, criticità e prospettive interpretative*, in *Giustizia Insieme*, 15 aprile 2026, nota 1, sulla base delle cronache locali.

³⁹ *ANSA*, 29 marzo 2026, *cit.*; *Adnkronos*, 18 settembre 2026, *Aggressioni a scuola, non solo la prof accoltellata a Roma: docenti nel mirino*. La data del 25 marzo 2026 si ricava dal riferimento di *ANSA* al «mercoledì scorso» rispetto al 29 marzo; altre fonti indicano il 15 marzo, data che tuttavia cadeva di domenica.

⁴⁰ *Adnkronos*, 18 settembre 2026, *cit.* Sull'avviso pubblicato su TikTok il giorno precedente e sull'affidamento del minore all'istituto penale minorile si vedano le cronache siciliane del 29-30 maggio 2026. L'età dell'autore è indicata dalle fonti in undici o dodici anni.

⁴¹ *EduNews24*, 5 giugno 2026, *cit.*

ha innescato la risposta amministrativa sui controlli all'ingresso delle scuole e, in parte, il decreto-legge n. 23 del 2026⁴².

2.3. Uno sguardo comparato

Il fenomeno in esame non è solo italiano (i raffronti non hanno affatto, a nostro avviso, finalità “rassicurante” ma, anzi, “preoccupante”).

In Germania, nel gennaio 2023, un diciassettenne ha ucciso a coltellate una docente a Ibbenbüren; in Francia gli assassini di Samuel Paty (2020) e di Dominique Bernard (2023), pur iscritti nella diversa matrice del terrorismo, hanno prodotto un dibattito sul rango dell'insegnante nella Repubblica che ha pochi eguali; nel Regno Unito le indagini dei sindacati docenti riportano da oltre un decennio che una quota consistente degli insegnanti ha subito aggressioni da alunni o genitori nell'anno⁴³.

La specificità italiana non sta nella violenza, ma nell'assenza, fino al 2024, di uno strumento di rilevazione e nella struttura del rapporto scuola-famiglia, che affida al colloquio individuale e al voto numerico una carica conflittuale che altri sistemi diluiscono in procedure di valutazione più impersonali.

3. I profili giuridici: lo statuto giuridico del docente quale pubblico ufficiale nell'esercizio di una funzione e relative conseguenze

Venendo ai profili giuridici del triste fenomeno, fatalmente vagliato dalla magistratura, lo stesso ha come punto di partenza di ogni ragionamento sulla tutela penale la qualifica soggettiva della vittima, ovvero del docente.

La giurisprudenza di legittimità è da tempo ferma nell'attribuire agli insegnanti delle scuole statali la qualità di *pubblico ufficiale* ai sensi dell'art. 357 c.p., in quanto esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi: il voto, la nota, il giudizio di ammissione, la certificazione delle competenze⁴⁴.

⁴² Trib. min. Brescia, g.i.p., 9 aprile 2026: *Il Giorno*, 9 aprile 2026, *Prof accoltellata a Trescore, il gip dispone comunità per 13enne*; *Adnkronos*, 9 aprile 2026; sulla richiesta della Procura minorile e sulla rarità della misura, *Il Giorno*, 31 marzo 2026, con le dichiarazioni della presidente del Tribunale, Laura D'Urbino. Sul messaggio Telegram del minore, *Il Giorno*, 26 marzo 2026, *Prof accoltellata, cosa rischia lo studente*. Sull'omicidio di La Spezia, *Il Secolo XIX*, 16 gennaio 2026.

⁴³ Sul caso tedesco, il riferimento è contenuto nell'intervista alla docente di Rovigo citata *supra*, che ricorda «quella uccisa a coltellate in Germania a gennaio»; per il Regno Unito, le rilevazioni della *Association of Teachers and Lecturers*, secondo cui oltre la metà degli insegnanti delle scuole statali ha subito aggressioni da alunni nell'ultimo anno e oltre un quarto da genitori (ATL, 2014). Per una panoramica internazionale dei dati sull'intimidazione degli insegnanti, OECD, *TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals*, OECD Publishing, Paris, 2020.

⁴⁴ Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 1992, secondo cui «la qualità di pubblico ufficiale deve essere attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi». Sulla nozione di pubblico ufficiale dopo la riforma del 1990, per tutti, A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la pubblica amministrazione*, Giuffrè, Milano, ed. successive; per i docenti delle scuole paritarie, che concorrono al servizio pubblico *ex lege* 10 marzo 2000, n. 62, la qualifica si atteggia in termini di incaricato di pubblico servizio o di pubblico ufficiale a seconda dell'atto, con esiti non uniformi in giurisprudenza.

La pronuncia più nota è quella resa dalla quinta sezione penale della Cassazione nel 2014 su un caso paradigmatico: un genitore che, durante il colloquio con l'insegnante della figlia, l'aveva insultato. Il giudice di pace di Cecina lo aveva proscioltto per l'ingiuria a seguito di risarcimento; su ricorso del procuratore generale di Firenze, la Cassazione ha ritenuto erroneamente contestata dalla Procura l'ingiuria anziché l'oltraggio, precisando che la funzione del docente non è circoscritta alla tenuta delle lezioni ma si estende «*alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi*», e che nella specie sussistevano tutti gli elementi dell'art. 341-bis c.p., compresa la presenza di più persone⁴⁵.

La qualifica opera dunque in aula, nei corridoi, ai colloqui, agli scrutini, nelle uscite didattiche: ovunque il docente eserciti la funzione. Il dirigente scolastico ne è titolare a maggior ragione; il personale amministrativo, tecnico e ausiliario riveste, secondo i casi, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Il decreto-legge n. 23 del 2026, di cui si dirà, ha peraltro introdotto un criterio di tutela che prescinde dalla qualifica soggettiva: il nuovo secondo comma dell'art. 583-*quater* c.p. individua la persona offesa non come pubblico ufficiale, ma in via descrittivo-funzionale, quale «dirigente scolastico» o «membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola», sicché la tutela rafforzata contro le lesioni dovrebbe estendersi, secondo la lettura più convincente, anche ai docenti delle scuole paritarie, per i quali la giurisprudenza aveva già valorizzato il criterio funzionale⁴⁶.

Da tale qualifica, discendono due corollari.

Il primo: la qualifica non dipende dall'atto in corso ma dalla funzione, sicché l'aggressione motivata da un voto e compiuta il giorno dopo, fuori dall'orario di lezione, resta commessa ad un pubblico ufficiale/docente «a causa» delle funzioni, formula che compare tanto nell'art. 61, n. 10, c.p. quanto nel nuovo n. 11-*novies*.

Il secondo: la depenalizzazione dell'ingiuria, operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, ha reso l'oltraggio l'unico presidio penale della dignità del docente contro l'offesa verbale diretta, ciò che spiega l'insistenza della giurisprudenza sulla corretta qualificazione dei fatti.

4. La responsabilità penale dell'aggressore

4.1. Violenza, minaccia, resistenza (artt. 336 e 337 c.p.)

Le fattispecie di riferimento per la violenza «strumentale», quella cioè diretta a piegare l'esercizio della funzione, anche di un insegnante, sono gli artt. 336 e 337 c.p.

La prima punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni, chi usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio; la seconda, con la stessa pena, chi usa violenza o minaccia per opporsi al pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio.

⁴⁵ Cass. pen., sez. V, 12 febbraio-3 aprile 2014, n. 15367. La Corte ha precisato che il reato di oltraggio consiste non nella «mera lesione in sé dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale» ma nella «conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell'azione», in luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell'atto d'ufficio.

⁴⁶ In questo senso L. FIORE, *op. cit.*, § 5.2, che richiama Cass. pen., 5 marzo 1999, n. 3004, e Cass. pen., 24 gennaio 1997, n. 421, sulla qualifica di pubblico ufficiale dei docenti e dei coordinatori delle scuole paritarie in ragione della funzione esercitata e del regime di vigilanza ministeriale.

Pertanto, il genitore che afferra il docente per ottenere la modifica di un voto, lo studente che minaccia l'insegnante per impedire la nota, il padre che percuote il preside per la revoca di una sospensione integrano l'art. 336; chi si oppone con violenza all'atto in corso di compimento, ad esempio al ritiro del cellulare o all'annotazione sul registro, risponde ex art. 337.

Entrambi i delitti sono procedibili d'ufficio e la violenza può essere anche lieve, purché idonea a coartare o a ostacolare; per l'art. 337 la giurisprudenza richiede un'opposizione attiva, non bastando la resistenza passiva⁴⁷. A entrambi si applica la causa di non punibilità dell'art. 393-bis c.p., che esclude il reato quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni: un'esimente che, nel contenzioso scolastico, viene sistematicamente invocata sostenendo l'arbitrarietà del voto o del provvedimento, e che la giurisprudenza confina ai casi di atto obiettivamente e manifestamente illegittimo, non alla mera contestazione del merito⁴⁸.

Due sopravvenienze incidono sul quadro. Il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, ha aggiunto agli artt. 336 e 337 c.p. un comma finale che aumenta la pena fino alla metà quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza: con la conseguenza che il parallelismo tra l'aggravante «scolastica» del secondo comma dell'art. 336 e quella «di polizia» è stato ricomposto, ma sempre nella logica della moltiplicazione delle circostanze a soggetto passivo ristretto.

La Corte costituzionale, con la sentenza 27 novembre 2025, n. 172, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, c.p., nella parte in cui escludeva la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per i delitti degli artt. 336 e 337 commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, giudicando manifestamente irragionevole che l'esimente fosse ammessa per il più grave delitto dell'art. 338 e negata per quello meno grave; nel corso della motivazione la Corte ha espressamente qualificato l'aggravante del n. 11-novies come circostanza a effetto comune, non computabile ai fini dell'art. 131-bis, e ha ricordato che l'aggravante speciale del secondo comma dell'art. 336, introdotta dalla legge n. 25 del 2024, è «esimibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. in quanto non contemplata da un'eccezione nominativa»⁴⁹.

Per i minori, la casistica più grave sfocia nel tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.), come nei casi di Abbiategrasso e di Varese, con le aggravanti della premeditazione (art. 577, n. 3), dei futili motivi (art. 61, n. 1) e della qualità di pubblico ufficiale della vittima (art. 61, n. 10), oltre al porto abusivo di arma

⁴⁷ Sul carattere attivo dell'opposizione richiesto dall'art. 337 c.p. e sull'irrelevanza della resistenza meramente passiva, la giurisprudenza è costante; per una sintesi, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Zanichelli, Bologna, ed. successive. Nel caso di Varese la procura minorile ha contestato, oltre al tentato omicidio, l'aggravante di aver agito contro un pubblico ufficiale: *Il Giorno*, gennaio 2025, cit.

⁴⁸ L'art. 393-bis c.p. (già art. 4 d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288) esclude l'applicabilità degli artt. 336, 337, 338, 339, 339-bis, 341-bis, 342 e 343 «quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». Nella materia scolastica l'atto arbitrario non coincide con l'atto ritenuto ingiusto dal destinatario: il voto e la sanzione disciplinare, per quanto opinabili, sono atti tipici dell'ufficio.

⁴⁹ Corte cost., 27 novembre 2025, n. 172 (red. Petitti), in G.U., prima serie speciale, 3 dicembre 2025, n. 49, §§ 3.2.2 e 3.2.3 del Considerato in diritto; la questione era stata sollevata dal Trib. Firenze con ord. 24 maggio 2024 (r.o. n. 133 del 2024), che aveva indicato tra i *tertia comparationis* proprio la violenza o minaccia in danno del personale scolastico e sanitario. Sul d.l. 11 aprile 2025, n. 48, art. 19, comma 1, lett. a) e b), v. S. LONATI, C. MELZI D'ERIL, *Il decreto-legge sicurezza (n. 48/2025): autoritratto involontario di una politica di oppressione*, in *Sistema Penale*, 11 giugno 2025. Per una nota a Corte cost. n. 172 del 2025, G. PONTEPRINO, *Ossessione securitaria, autoritarismo punitivo ed eclissi dei diritti. Considerazioni sparse a margine dei recenti decreti sicurezza*, in *Archivio Penale*, 2026, n. 2.

bianca (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110), oggi integrato, per le lame superiori a otto centimetri, dalla nuova fattispecie dell'ottavo comma del medesimo art. 4 (reclusione da sei mesi a tre anni) introdotta dal decreto-legge n. 23 del 2026.

4.2. L'oltraggio (art. 341-bis c.p.) e la violenza verbale

L'art. 341-bis c.p., reintrodotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 dopo l'abrogazione del 1999, punisce con la reclusione fino a tre anni chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. La struttura della fattispecie è calibrata su un'offesa pubblica: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 341 del 1994, aveva dichiarato illegittimo il minimo edittale di sei mesi del vecchio art. 341, e il legislatore del 2009 ha ricostruito il delitto come reato plurioffensivo il cui disvalore sta nella conoscibilità dell'offesa da parte di un contesto allargato⁵⁰.

L'aula scolastica è luogo aperto al pubblico e la presenza degli alunni integra il requisito della pluralità di persone: l'insulto all'insegnante durante la lezione o durante il colloquio in presenza di terzi è oltraggio, come la Cassazione ha statuito nel 2014⁵¹.

Il reato è estinto se l'imputato ripara interamente il danno, sia verso la persona offesa sia verso l'ente di appartenenza, prima del giudizio (art. 341-bis, comma 3): una causa estintiva che nel contesto scolastico ha un doppio volto, perché favorisce la composizione, ma consente al genitore facoltoso di «comprare» l'impunità, come osservano i primi commentatori della riforma del 2024⁵².

Recentemente la sesta sezione della Cassazione ha sollevato il problema del limite di operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) rispetto all'oltraggio, evidenziando le incoerenze del sistema⁵³. Il tema va riletto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, che ha rimosso l'eccezione nominativa dell'art. 131-bis, terzo comma, per gli artt. 336 e 337, lasciando intatta, per quanto consta, quella relativa all'oltraggio in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria: con il risultato, paradossale, che per questi ultimi la particolare tenuità è oggi ammessa per la violenza e negata per l'offesa verbale, mentre per il docente, mai contemplato dalle eccezioni nominative, l'esimente è sempre stata applicabile a entrambe.

Quando l'offesa non avviene in presenza del docente, ma in sua assenza, tipicamente sui *social* o nelle *chat* di classe dei genitori, la fattispecie applicabile è la diffamazione (art. 595 c.p.), aggravata dal mezzo di pubblicità (comma 3) quando il contenuto è accessibile a un numero indeterminato di persone, con procedibilità a querela⁵⁴.

⁵⁰ Corte cost., sent. n. 341 del 1994, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 341, comma 1, c.p. nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per sei mesi. L'art. 341 fu poi abrogato dalla legge 25 giugno 1999, n. 205, e la fattispecie reintrodotta come art. 341-bis dall'art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

⁵¹ Cass. pen., sez. V, n. 15367 del 2014, *cit.*

⁵² D. SALVATORE, *La riforma della tutela della sicurezza del personale scolastico*, *cit.*, § 4, con richiamo ad A. NATALINI, *Inutile «giro di vite» per fatti commessi in danno al personale della scuola*, in *Guida al diritto*, 2024, n. 14.

⁵³ Cass. pen., sez. VI, 17 marzo-23 aprile 2026, n. 14741, sull'art. 131-bis c.p. in relazione all'oltraggio, ove si dubita della ragionevolezza del persistente limite di operatività della causa di non punibilità.

⁵⁴ Sulla diffamazione a mezzo *social* e sull'aggravante dell'art. 595, comma 3, c.p., cfr. G. AMARELLI, *I progetti di riforma in materia di diffamazione a mezzo stampa: brevi note a margine*, in *Sistema Penale*, 24 aprile 2024. Le *chat* dei genitori, quando aperte a un numero indeterminato di iscritti, sono state ritenute dalla giurisprudenza di merito idonee a integrare l'aggravante.

La pubblicazione di video ripresi in classe che ritraggono l'insegnante in situazioni umilianti chiama in causa, oltre alla diffamazione, l'illecito trattamento di dati personali (art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e la tutela civilistica dell'immagine (art. 10 c.c.; artt. 96 e 97 legge 22 aprile 1941, n. 633).

La minaccia (art. 612 c.p.), procedibile d'ufficio se grave o commessa nei modi dell'art. 339, copre le intimidazioni; la condotta reiterata del genitore che perseguita l'insegnante con messaggi, appostamenti e denunce strumentali può integrare gli atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), con la particolare offensività che deriva dalla posizione della vittima.

4.3. Le lesioni e il nodo della procedibilità

L'aggressione fisica «vendicativa», non finalizzata a coartare un atto ma a punire, ricade negli artt. 581 (percosse) e 582 (lesioni) c.p.

Qui emerge a nostro avviso un limite strutturale della tutela. Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e il suo correttivo del 2024, le lesioni personali sono infatti procedibili a querela anche quando la malattia supera i venti giorni; si procede d'ufficio soltanto se ricorrono le aggravanti degli artt. 583 (lesioni gravi e gravissime), 583-*quater*, comma 2, primo periodo, e comma 3 (personale sanitario) e 585 (armi, sostanze corrosive, più persone riunite, aggravanti degli artt. 576 e 577).⁵⁵ Il legislatore del 2024, pur avendo dichiarato di voler tutelare il personale scolastico, non ha inserito la nuova aggravante del n. 11-*novies* tra quelle che rendono le lesioni procedibili d'ufficio, né ha esteso alla scuola l'art. 583-*quater*, come pure la dottrina aveva suggerito⁵⁶.

La lacuna è stata colmata, ma con una tecnica e con un'intensità che, a nostro avviso, vanno ben oltre quanto la dottrina aveva suggerito. L'art. 11 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (c.d. decreto sicurezza 2026), entrato in vigore il 25 febbraio 2026 e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, ha inserito nel secondo comma dell'art. 583-*quater* c.p., accanto al personale sanitario, le lesioni personali cagionate «a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola», nell'esercizio o a causa delle funzioni, con le pene del primo comma: reclusione da due a cinque anni per le lesioni semplici, da quattro a dieci per le gravi, da otto a sedici per le gravissime; ha conseguentemente aggiornato la rubrica della norma, che oggi menziona il «personale scolastico o educativo»; e ha sostituito la lettera *a-ter*) dell'art. 380, comma 2, c.p.p., prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di lesioni di cui all'art. 583-*quater*, secondo e terzo comma. La procedibilità d'ufficio discende dal rinvio, già contenuto nell'art. 582, secondo comma, c.p., all'art. 583-*quater*, secondo comma, primo periodo.

Il testo originario del decreto si riferiva ai soli dirigenti scolastici e docenti; l'estensione all'intero personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario è frutto della legge di conversione, che ha accolto le critiche formulate a prima lettura sull'irragionevole esclusione dei collaboratori scolastici⁵⁷.

⁵⁵ Art. 582, comma 2, c.p., nel testo risultante dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha soppresso il riferimento all'art. 61, n. 11-*octies*, sostituendolo con il rinvio all'art. 583-*quater*, comma 2, primo periodo, in ragione della configurazione autonoma delle lesioni al personale sanitario operata dal d.l. 30 marzo 2023, n. 34. Cfr. *Correttivo Cartabia penale: modifiche ai reati di lesioni e danneggiamento*, in *Diritto.it*, marzo 2024; Dossier del Servizio studi del Senato sull'A.G. n. 96.

⁵⁶ D. SALVATORE, *cit.*, § 5: «stupisce che l'art. 583-*quater* cod. pen. non sia stato interessato dalla riforma», considerato che i lavori preparatori ricordavano proprio le aggressioni fisiche subite da docenti.

⁵⁷ Art. 11 d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, nel testo sostituito dalla legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54 (testo coordinato ripubblicato nella G.U. dell'11 maggio 2026): «1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 582, secondo comma, dopo le parole: “primo periodo,” sono inserite le seguenti: “e terzo comma,”; b) all'articolo 583-*quater*: 1) al secondo comma, primo periodo, le parole: “Nell'ipotesi di lesioni

Non risponde invece al vero, nonostante quanto riferito da gran parte della stampa anche specializzata, che il decreto abbia esteso al personale scolastico l'arresto in flagranza differita: l'art. 382-bis c.p.p., nel testo vigente, continua a contemplare al comma 1-bis soltanto i delitti commessi nelle strutture sanitarie in danno degli esercenti le professioni sanitarie, e nessuna delle modifiche dell'art. 11 lo ha toccato⁵⁸.

Sino al febbraio 2026 il risultato era che lo schiaffo, il pugno, la spinta che producono una malattia guaribile in pochi giorni, senza armi e senza più persone riunite, restavano affidati alla querela del docente, mentre le aggressioni con coltello, integrando l'aggravante dell'art. 585, erano procedibili d'ufficio: ciò spiegava perché i casi più gravi arrivassero sempre a giudizio e la violenza «ordinaria» restasse sommersa.

Oggi, per le lesioni commesse nell'esercizio o a causa delle funzioni, si procede, assai opportunamente a nostro avviso, d'ufficio a prescindere dalla durata della malattia; restano procedibili a querela le sole percosse dell'art. 581 c.p., che non cagionano malattia.

Proprio per questo l'episodio di Parma del maggio 2026, successivo all'entrata in vigore del decreto, merita una lettura diversa da quella corrente: se le percosse con cinghie hanno prodotto lesioni e se il fatto è stato commesso a causa delle funzioni, la mancata querela dei due docenti non avrebbe dovuto impedire l'esercizio dell'azione penale, che l'autorità procedente era tenuta ad avviare d'ufficio sulla base del video diffuso in rete e confermato dalla Questura; la scelta delle vittime di non denunciare spiega l'assenza del caso dal monitoraggio ministeriale, che registra le sole segnalazioni accompagnate da denuncia, non la sua irrilevanza penale.

È un primo segnale di come la novella rischi di restare sulla carta se non accompagnata da una prassi applicativa consapevole da parte delle forze dell'ordine e delle Procure.

4.4. La legge n. 25 del 2024 e il decreto-legge n. 23 del 2026: contenuto e critiche

A fronte della diffusività del fenomeno, il legislatore è intervenuto con un importante testo normativo. La legge 4 marzo 2024, n. 25, «*Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale*

cagionate al" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a"; [...] 2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a-ter) è sostituita dalla seguente: "a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale"». Per il testo originario, limitato a «un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola», P. BERNARDONI, *op. cit.*, § 2.10, e L. FIORE, *op. cit.*, § 2, il quale (§ 5.2) aveva denunciato l'esclusione del personale ausiliario e amministrativo. Cfr. anche la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione sul d.l. n. 23 del 2026, in *Sistema Penale*, 19 maggio 2026, e *Altalex*, 3 marzo 2026, *Le novità del D.L. Sicurezza 23/2026*.

⁵⁸ Art. 382-bis c.p.p., introdotto dall'art. 10 della legge 24 novembre 2023, n. 168, e integrato dal comma 1-bis (d.l. 1° ottobre 2024, n. 137, convertito dalla legge 18 novembre 2024, n. 171, per il personale sanitario), dal comma 1.1 (d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, per i reati ambientali) e dal comma 1-ter (art. 8, comma 2, d.l. n. 23 del 2026, per la fuga dopo l'invito a fermarsi della polizia stradale). Nel senso, non corretto, dell'estensione della flagranza differita al personale scolastico, tra le molte, *Tecnica della Scuola*, 12 febbraio 2026, *Decreto sicurezza 2026, arresto in flagranza per chi aggredisce docenti o ATA*, e *InfoScuola24*, 12 febbraio 2026. Una diversa ipotesi di flagranza differita per le lesioni dell'art. 583-quater, limitata ai fatti commessi in occasione di manifestazioni pubbliche, è prevista dall'art. 10, comma 6-quater, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal d.l. n. 48 del 2025: sul punto, i contributi raccolti nella sezione *Flagranza differita* di *Questione Giustizia*, 2025, n. 3.

e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico», in vigore dal 30 marzo 2024, opera su due versanti⁵⁹.

Sul versante amministrativo istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, con rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro, delle regioni, delle organizzazioni sindacali, studentesche e dei genitori e dell'INAIL, con il compito di analizzare le segnalazioni, promuovere studi, proposte legislative, buone pratiche e corsi di formazione per il personale sulla gestione dei conflitti e sulla comunicazione con studenti e famiglie (art. 1); prevede campagne informative (art. 2); istituisce il 15 dicembre la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico (art. 3). Sul versante penale aggiunge all'art. 61 c.p. il n. 11-novies, «l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni» (art. 4); introduce nell'art. 336 c.p. un secondo comma per cui la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti del dirigente o del personale scolastico (art. 5); inserisce analoga aggravante nell'art. 341-bis, limitata però al personale docente, educativo e amministrativo (art. 6).

La dottrina penalistica ha accolto la novella con severità.

Sergio Seminara l'ha definita «davvero pessima, rivelatrice di una grande ignoranza giuridica»; Tullio Padovani ha parlato di «aspirina delle aggravanti che intossica il diritto penale»; altri di «ruggito del topo» e di «pillole di diritto penale di labile potenza farmacologica»⁶⁰.

Le censure sono state a nostro avviso puntuali. La nuova aggravante comune copre spazi già occupati dal n. 10 dell'art. 61, che si riferisce a tutti i reati contro pubblici ufficiali, e prevarrà per specialità solo nei delitti con violenza o minaccia; le aggravanti speciali degli artt. 336 e 341-bis hanno una soggettività attiva ristretta al genitore e al tutore, sicché la violenza dell'alunno, che la proposta di legge indicava come il fenomeno più sottovalutato, resta assoggettata alla sola aggravante comune; l'art. 337 non è stato toccato, con un ingiustificato scarto di trattamento tra chi costringe e chi si oppone; l'art. 131-bis c.p. non è stato adeguato, sicché il genitore che usa violenza per un voto rischia una pena più elevata di chi coarta un agente di pubblica sicurezza ma, a differenza di questi, può invocare la particolare tenuità; l'art. 583-quater è rimasto circoscritto al personale sanitario; il personale universitario è escluso⁶¹.

Il giudizio complessivo è dunque, a nostro avviso, quello di un intervento simbolico, espressione, come rimarcato in dottrina, di un «ossessivo fanatismo punitivistico» che alimenta la «nomorrea penale» senza incidere sulla realtà⁶².

⁵⁹ Legge 4 marzo 2024, n. 25, in G.U. n. 63 del 15 marzo 2024, in vigore dal 30 marzo 2024; A.C. 835-A, XIX legislatura, presentata il 30 gennaio 2023. Per un quadro sintetico, Camera dei deputati, Servizio studi, *Disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico (legge n. 25 del 2024)*, tema dell'attività parlamentare, 2024, e Dossier n. 171 del 29 settembre 2023.

⁶⁰ S. SEMINARA, *sub art. 341-bis c.p.*, in *Addenda al Commentario breve al Codice penale*, Cedam-Wolters Kluwer, Padova, 2024; T. PADOVANI, *Quella «aspirina» delle aggravanti che intossica il diritto penale*, in *Guida al diritto*, 2024, n. 14; A. NATALINI, *cit.*; D. SALVATORE, *cit.*, § 6.

⁶¹ D. SALVATORE, *cit.*, §§ 3-5; G. AMARELLI, *sub art. 61 c.p.*, in *Addenda al Commentario breve, cit.*, sulla disparità di trattamento rispetto al personale universitario; S. SEMINARA, *sub art. 336 c.p.*, *ivi*, il quale calcola che il genitore che costringe il docente ad attribuire un voto positivo sarà punibile con una pena da nove mesi a sette anni e mezzo di reclusione, mentre se la violenza mira a impedire un voto negativo si applicherà la cornice base.

⁶² D. FASSIN, *Punire. Una passione contemporanea*, Feltrinelli, Milano, 2018; V. MAIELLO, *Appunti sparsi di «lotta per il diritto»*, in *dirittodidifesa.eu*, 2020; il termine «nomorrea» risale a F. CARRARA, *Un nuovo delitto*, in *Opuscoli di diritto criminale*, IV, Firenze, 1902, p. 22. Sulla tendenza generale, R. BARTOLI, *Le spire del pitone*.

Chi scrive condivide la sostanza della critica, con una precisazione. Le aggravanti non sono prive di effetti: incidono sulla commisurazione, sul bilanciamento con le attenuanti, sull'accesso alle pene sostitutive, e soprattutto sul messaggio istituzionale. Il difetto della legge non stava nell'aver usato il diritto penale, ma nell'averlo usato male, lasciando intatte - sino agli interventi del 2025 e del 2026 di cui si dirà - le due falle che contavano nella pratica, la procedibilità a querela delle lesioni lievi e l'assenza di una tutela legale e assicurativa garantita alla vittima.

Il calo delle segnalazioni registrato nel 2025-2026 potrebbe dipendere, più che da un effetto deterrente, dalla cifra oscura che la stessa struttura della legge alimenta.

Il quadro è però mutato, e in profondità, nel biennio successivo, lungo tre direttrici.

La prima è giurisprudenziale. Una delle incoerenze sopra denunciate, l'asimmetria per cui il genitore che coarta il docente poteva invocare la particolare tenuità del fatto mentre chi coartava un agente di pubblica sicurezza non poteva, è stata risolta dalla Corte costituzionale non già estendendo l'esclusione al personale scolastico, ma eliminandola per le forze dell'ordine: la sentenza n. 172 del 2025, di cui si è detto, ha dichiarato illegittima l'eccezione nominativa dell'art. 131-*bis*, terzo comma, per gli artt. 336 e 337 c.p., sicché oggi l'esimente è astrattamente applicabile in entrambi i casi. Nel frattempo il decreto-legge n. 48 del 2025 aveva introdotto per gli ufficiali e agenti di polizia un'aggravante speciale «gemella» di quella scolastica, confermando la tecnica, già criticata, della moltiplicazione delle circostanze a soggetto passivo ristretto⁶³.

La seconda direttrice è legislativa e sostanziale. Il decreto-legge n. 23 del 2026 ha scelto, per le lesioni, non la via dell'aggravante, ma quella della fattispecie autonoma a cornice propria dell'art. 583-*quater*, con procedibilità d'ufficio e arresto obbligatorio in flagranza: esattamente la tecnica «sanitaria» che la dottrina aveva suggerito e che si auspicava anche in questa sede (*infra*, § 8.1).

Il risultato ha però un prezzo che la dottrina ha subito segnalato. Il minimo edittale di due anni di reclusione per lesioni semplici, a fronte della reclusione fino a tre mesi o della multa dell'art. 582 per il medesimo fatto commesso in danno di un privato, pone un problema di proporzionalità che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2025, ha elevato a canone interpretativo vincolante per il giudice comune, e che potrà essere governato soltanto con un uso non residuale delle attenuanti generiche e con una lettura rigorosa del nesso funzionale «nell'esercizio o a causa» delle funzioni; l'arresto obbligatorio, poi, trasforma in automatismo una valutazione che per il docente percorso in corridoio da un genitore esagitato può rivelarsi sproporzionata, e che il legislatore non ha temperato con una fattispecie intermedia per i fatti di lieve entità, pure tecnicamente praticabile⁶⁴. A ciò si aggiunge un'incertezza sistematica: la sesta sezione della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite, con ordinanza del 14 maggio 2026, la questione se l'art. 583-*quater*, primo comma, configuri un'ipotesi autonoma di

Questioni di legittimità costituzionale e di sistema in tema di penalità e sicurezza urbana, in *Sistema Penale*, 27 maggio 2025.

⁶³ Corte cost., 27 novembre 2025, n. 172, *cit.*; d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, art. 19, comma 1, lett. a) e b) (nuovo ultimo comma degli artt. 336 e 337 c.p.), e art. 20 (estensione del primo comma dell'art. 583-*quater* alle lesioni non gravi in danno di ufficiali e agenti di polizia).

⁶⁴ L. FIORE, *op. cit.*, §§ 5.1, 5.3, 6 e 9; Corte cost., 18 luglio 2025, n. 113 (red. Viganò), sulla proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie, con il commento di G.L. GATTA, *Un'importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali*, in *Sistema Penale*, 21 luglio 2025; Corte cost., 10 novembre 2016, n. 236, sui minimi edittali manifestamente sproporzionati; Corte cost., n. 54 del 1993, sull'arresto obbligatorio in flagranza e l'art. 13 Cost. Sul nesso funzionale richiesto dall'art. 583-*quater* in materia sanitaria, Cass. pen., sez. V, 11 settembre 2025, n. 39438, e Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2026, n. 10958, richiamate da L. FIORE, *op. cit.*, note 17 e 19.

reato o una circostanza aggravante a effetto speciale, rilevando che le modifiche del 2025 avrebbero fatto venir meno la «tipizzazione per specialità» che accreditava la tesi del delitto autonomo; la risposta, attesa, si riverbererà sul secondo comma e dunque sul regime delle lesioni al personale scolastico, dal bilanciamento con le attenuanti alla prescrizione⁶⁵.

Infine, il decreto non ha toccato l'art. 337, non ha allargato la soggettività attiva delle aggravanti degli artt. 336 e 341-*bis*, non ha incluso il personale universitario e non contiene una sola disposizione di prevenzione, formazione o sostegno alla vittima: si è passati, in due anni, dalla «aspirina delle aggravanti» al pugno di ferro, senza transitare per la cura⁶⁶.

La terza direttrice è quella, complementare, della riparazione pecuniaria. Merita di essere ricordato, perché passato quasi inosservato, l'art. 3 della legge n. 150 del 2024, secondo cui con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle funzioni, «è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa», commisurata secondo i criteri dell'art. 5 del d.lgs. n. 7 del 2016, con sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento.

La norma configura, a nostro avviso assai opportunamente, la scuola come persona offesa istituzionale e anticipa, sia pure in forma rudimentale e priva di destinazione vincolata, l'idea di un fondo alimentato dagli aggressori che si proporrà di seguito (§ 8.1)⁶⁷.

4.5. L'aggressore minorenni: imputabilità, messa alla prova, decreto Caivano, disegno di legge del 2026 sulla presunzione di imputabilità

La gran parte delle aggressioni degli studenti proviene da minori, e la risposta sanzionatoria segue ovviamente le regole del processo minorile (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448).

Come è noto, ad oggi, sotto i quattordici anni il minore non è imputabile (art. 97 c.p.); tra i quattordici e i diciotto lo è se capace di intendere e di volere, con pena diminuita (art. 98 c.p.). Per l'infraquattordicenne pericoloso residuano le misure di sicurezza (artt. 224 c.p. e 36-37 d.P.R. n. 448 del 1988: libertà vigilata, riformatorio giudiziario nella forma del collocamento in comunità) e le misure

⁶⁵ Cass. pen., sez. VI, ord. 14 maggio 2026 (ud. 28 aprile 2026), n. 17486, Pres. De Amicis, rel. Licci, in *Sistema Penale*, Osservatorio legislazione, maggio 2026, con il quesito: «Se, in tema di lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, la fattispecie di cui all'art. 583-*quater*, comma primo, cod. pen. integri un'ipotesi autonoma di reato o una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di lesione personale». Per la tesi della fattispecie autonoma con riguardo al personale sanitario, Cass. pen., sez. V, 29 novembre 2023, n. 3117, e Cass. pen., sez. V, 11 settembre 2025, n. 39438; in dottrina, già B. FRAGASSO, *Il d.l. n. 34/2023 inasprisce le pene per le lesioni ai danni del personale sanitario (art. 583-*quater*, co. 2, c.p.): circostanza aggravante o figura autonoma di reato?*, in *Sistema Penale*, 26 aprile 2023. Alla data di chiusura di questo scritto la decisione delle Sezioni unite non risulta depositata.

⁶⁶ L. FIORE, *op. cit.*, § 9, che denuncia l'«aporia normativa nel coordinamento tra la risposta repressiva e le necessarie misure di prevenzione». Per il parere critico sul decreto, Consiglio superiore della magistratura, parere sul d.l. n. 23 del 2026, in *Sistema Penale*, 16 aprile 2026, con il commento di M. PAPA, *A proposito del parere del Consiglio superiore della Magistratura sul «decreto sicurezza» (d.l. 24 febbraio 2026 n. 23)*, *ivi*, 16 aprile 2026. Sul modello francese e spagnolo, che non conoscono automatismi coercitivi analoghi, L. FIORE, *op. cit.*, § 8.

⁶⁷ Legge 1° ottobre 2024, n. 150, art. 3 («Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici»), in G.U. n. 243 del 16 ottobre 2024; i criteri richiamati sono quelli dell'art. 5 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, sulle sanzioni pecuniarie civili. Sulla norma, L. FIORE, *op. cit.*, §§ 4 e 7.

rieducative dell'art. 25 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, per il minore «irregolare nella condotta o nel carattere», con affidamento ai servizi sociali o collocamento in comunità, estese dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, ai casi di bullismo e cyberbullismo⁶⁸.

È questo il perimetro entro cui si muoveranno i procedimenti di Trescore Balneario, San Vito Lo Capo e Roma, tutti a carico di ragazzi non imputabili: un perimetro che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. decreto Caivano), convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha ampliato introducendo l'ammonimento del questore per i minori tra i dodici e i quattordici anni autori di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, estendendo ai minori ultraquattordicenni l'avviso orale, prevedendo un percorso di rieducazione per i reati di minore gravità (art. 27-*bis* d.P.R. n. 448 del 1988) e introducendo il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione a carico dei genitori (art. 570-*ter* c.p.)⁶⁹.

Il decreto-legge n. 23 del 2026 ha aggiunto a questo strumentario una responsabilità amministrativa dei genitori per fatto del figlio: se un minore di diciotto anni commette uno dei reati di porto di armi o di strumenti atti ad offendere degli artt. 4 e 4-*bis* della legge n. 110 del 1975, al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale è applicata dal prefetto una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro (nuovo art. 4-*ter*); sanzioni di analogo importo a carico degli esercenti la responsabilità genitoriale sono state introdotte dall'art. 2 del medesimo decreto in relazione all'ammonimento del questore previsto dal decreto Caivano e a quello per cyberbullismo della legge n. 71 del 2017.

Si tratta di ipotesi che la prima dottrina ha qualificato come responsabilità per fatto altrui, se non oggettiva, in un settore, quello del diritto amministrativo punitivo, in cui l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 esige che ciascuno risponda della «propria azione od omissione»: un modo forse a nostro avviso sbrigativo di tradurre in sanzione l'intuizione, in sé corretta, che la responsabilità dei (fragili) genitori sia il nodo forse centrale del problema⁷⁰.

Più rilevante, per il futuro, è il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio 2026, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della giustizia, che modifica l'art. 98 c.p. e l'art. 9 del d.P.R. n. 448 del 1988 introducendo, per chi ha compiuto quattordici anni e non ancora diciotto, una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere: l'imputabilità non dovrebbe più essere accertata positivamente caso per caso, ma si presumerebbe fino a prova contraria, ferma la diminuzione di pena. Il Guardasigilli ha precisato che non si abbassa l'età dell'imputabilità, che resta fissata ai

⁶⁸ Sulle misure rieducative dell'art. 25 r.d.l. n. 1404 del 1934 e sulla loro estensione ai casi di bullismo e cyberbullismo, art. 1 legge 17 maggio 2024, n. 70, che ha altresì modificato la legge 29 maggio 2017, n. 71. Sulle misure di sicurezza per i minori non imputabili, artt. 36 ss. d.P.R. n. 448 del 1988. Sulla richiesta, ricorrente dopo ogni episodio, di abbassare la soglia dell'imputabilità, la dottrina è pressoché unanime nel senso contrario, in coerenza con l'art. 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e con le Regole di Pechino.

⁶⁹ D.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. Per un'analisi, S. BERNARDI, *Convertito in legge il d.l. «Caivano», cit.*; sulle ricadute sulla responsabilità dei genitori, cfr. anche il nuovo art. 570-*ter* c.p. (inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori), che ha sostituito la contravvenzione dell'art. 731 c.p.

⁷⁰ Art. 1, comma 1, lett. c), d.l. n. 23 del 2026 (art. 4-*ter* legge n. 110 del 1975: «Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-*bis* è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro»; l'autorità competente è il prefetto e le entrate sono riassegnate al Ministero dell'interno per la remunerazione del lavoro straordinario del personale civile); art. 2 d.l. *cit.*, che modifica l'art. 5 del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, e l'art. 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71. Nel senso del testo, P. BERNARDONI, *op. cit.*, §§ 2.1.2 e 2.2. I contenuti dell'art. 2 sono qui riferiti sulla base delle sintesi disponibili; il testo coordinato è ripubblicato nella G.U. dell'11 maggio 2026.

quattordici anni, ma si inverte l'onere della prova per «facilitare le indagini». Ove approvato, il testo non toccherebbe la posizione dei tredicenni di Trescore, San Vito Lo Capo e Roma, ma inciderebbe su quella dei sedici-diciassettenni di Abbiategrasso e Varese e segna comunque, per la giustizia minorile, un mutamento di paradigma che la neuropsichiatria infantile e la dottrina penalistica hanno criticato, osservando che la maturità dell'adolescente è l'oggetto dell'accertamento, non un dato da presumere, e che lo standard internazionale fissa la soglia minima ai quattordici anni senza avallare presunzioni di capacità⁷¹.

Per i minori imputabili l'istituto dominante è la sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988), che consente al giudice di affidare il minore ai servizi minorili per un percorso di osservazione, trattamento e sostegno, all'esito del quale il reato è dichiarato estinto.

I due casi più gravi dell'ultimo decennio, Abbiategrasso e Varese, entrambi qualificati come tentato omicidio con premeditazione, si sono conclusi in primo grado con due anni di messa alla prova in comunità⁷².

La scelta è coerente con la finalità rieducativa del sistema minorile e con l'art. 31 Cost., ma lascia aperte due questioni che la vicenda di Varese rende evidenti: la messa alla prova è stata disposta senza che vi fosse stato alcun risarcimento né alcun percorso di mediazione con la vittima, e la docente aggredita ha appreso l'esito da fonti giornalistiche. La giustizia riparativa, che la riforma Cartabia ha reso parte organica del sistema (artt. 42 ss. d.lgs. n. 150 del 2022) e che nel processo minorile trova il suo terreno naturale, appare qui la grande assente, e con essa la possibilità che la messa alla prova sia vissuta dalla vittima come giustizia e non come impunità.

5. La responsabilità civile: il fatto del minore e la colpa dei genitori. Azioni del MIM contro genitori violenti

Sul piano civilistico, che potrebbe avere una maggior portata di deterrenza, almeno per i genitori, l'aggressione dello studente nei confronti del docente genera due responsabilità concorrenti.

La prima è quella del minore stesso, che risponde ex art. 2043 c.c. se capace di intendere e di volere al momento del fatto (art. 2046 c.c.); la seconda è quella dei genitori ai sensi dell'art. 2048, comma 1, c.c., per il fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con essi, dalla quale i genitori sono liberati «*soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*».

Quando il minore è incapace, la responsabilità dei genitori è invece quella, alternativa e non concorrente, dell'art. 2047 c.c. per il fatto dell'incapace, fondata sul dovere di sorveglianza⁷³.

⁷¹ Consiglio dei ministri, comunicato stampa n. 182 del 23 luglio 2026, *Modifiche in materia di imputabilità del minore (disegno di legge)*, riportato in *Sistema Penale*, 24 luglio 2026, *Presunzione di imputabilità per i minori infradiciottenni*; le dichiarazioni del Ministro della giustizia in *AGI*, 23 luglio 2026, e *Il Fatto Quotidiano*, 23 luglio 2026. In senso critico, S. VICARI, *La responsabilità dei ragazzi. Il fallimento degli adulti*, in *Sistema Penale*, 27 luglio 2026; sullo standard internazionale, Comitato ONU sui diritti del fanciullo, Commento generale n. 24 (2019), che raccomanda una soglia non inferiore ai quattordici anni. Alla data di chiusura del presente scritto il disegno di legge non risulta approvato da alcuna delle Camere.

⁷² Trib. min. Milano, ord. aprile 2024 (Abbiategrasso), in *Sky TG24*, 10 aprile 2024, *cit.*; Trib. min. Milano, ord. marzo 2025 (Varese), in *ANSA*, 20 marzo 2025, *cit.* Sull'istituto, per tutti, S. LARIZZA, *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Cedam, Padova, 2005; sulla giustizia riparativa nel processo minorile dopo la riforma Cartabia, G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, 2015, e il Titolo IV del d.lgs. n. 150 del 2022.

⁷³ Cass. civ., sez. VI, ord. 20 dicembre 2016, che distingue la responsabilità ex art. 2047 c.c. per il fatto del minore incapace, fondata sul dovere di sorveglianza, da quella ex art. 2048 c.c. per il fatto del minore capace; la capacità

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente irrigidito il regime dell'art. 2048, configurandolo come responsabilità diretta per fatto proprio dei genitori, che concorre con quella del minore e che si fonda su una presunzione di colpa nell'educazione e nella vigilanza⁷⁴. La prova liberatoria non consiste nella dimostrazione, negativa e impossibile, di non aver potuto materialmente impedire il fatto, ma nella dimostrazione positiva di aver impartito al figlio un'educazione adeguata alla sua età, all'ambiente e alla personalità, e di aver esercitato una vigilanza proporzionata: i genitori, secondo la Cassazione, rispondono degli illeciti «*riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza*»⁷⁵.

La gravità stessa del fatto è considerata indizio di inadeguatezza educativa, secondo un ragionamento che la dottrina ha definito *probatio diabolica* e che avvicina la responsabilità a quella oggettiva senza dichiararla tale⁷⁶. Il requisito della coabitazione è inteso in senso funzionale, come rapporto di vita che consente l'esercizio del potere educativo, e viene meno solo nei casi di effettiva e stabile separazione del figlio dal nucleo⁷⁷.

La responsabilità dei genitori concorre con quella dei precettori e maestri (art. 2048, comma 2, c.c.), fondata sulla *culpa in vigilando*: nel caso dell'aggressione al docente, però, il precettore è la vittima, e la responsabilità della scuola può venire in rilievo solo verso terzi danneggiati o, in senso rovesciato, come responsabilità dell'amministrazione datrice di lavoro verso il docente per la violazione dell'obbligo di sicurezza, di cui si dirà.

L'applicazione di questi principi alla violenza contro gli insegnanti è lineare e severa. Il genitore dello studente che ha spruzzato lo spray, sparato i pallini, colpito con il coltello risponde del danno patrimoniale (spese mediche, perdita di capacità lavorativa, mancato guadagno) e non patrimoniale (danno biologico, morale, dinamico-relazionale) subito dal docente, in solido con il figlio ove imputabile, e difficilmente potrà fornire la prova liberatoria di fronte a un gesto premeditato che rivela, per definizione, un difetto educativo.

Come è noto, la responsabilità è azionabile in sede civile o mediante costituzione di parte civile nel processo penale (artt. 74 c.p.p. e 185 c.p.), con citazione del genitore quale responsabile civile (art. 83 c.p.p.); nel processo minorile, tuttavia, la costituzione di parte civile non è ammessa (art. 10 d.P.R. n. 448 del 1988), sicché il docente aggredito da un minore deve necessariamente rivolgersi al giudice

del minore costituisce il discrimine tra le due figure. Sul tema della responsabilità civile nel comparto Scuola, sia consentito il rinvio a V. TENORE, *Il dirigente scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative*, Roma, Anicia, 2023, 525 ss.

⁷⁴ Cass. civ., sez. III, 10 settembre 2019, n. 22541; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2023, n. 4303; Cass. civ., sez. III, ord. 18 ottobre 2024, n. 27061, secondo cui l'art. 2048 c.c. prevede «una responsabilità diretta per fatto (anche) proprio dei genitori che concorre con quella del minore»; Cass. civ., sez. III, ord. 22 luglio 2024, n. 20171, per cui la prova liberatoria esige l'allegazione di fatti specifici e non generiche affermazioni; Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26798, che ribadisce la natura «vicaria» della responsabilità genitoriale e ne subordina l'operatività alla qualificazione del fatto del minore come illecito.

⁷⁵ Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2015, n. 18327; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2000, n. 5957, sul concorso tra la responsabilità dei genitori per *culpa in educando* e quella dei precettori per *culpa in vigilando*. Sul contenuto della prova liberatoria, la giurisprudenza richiamata in P. CENDON (a cura di), *Commentario al codice civile. Artt. 2043-2059*, Giuffrè, Milano, 2008, sub art. 2048.

⁷⁶ Per la lettura in termini di responsabilità sostanzialmente oggettiva, M. FRANZONI, *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, diretto da M. FRANZONI, Giuffrè, Milano, 2010, II ed., § 30; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2012, § 293; in senso critico rispetto alla dilatazione della *culpa in educando*, P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Giuffrè, Milano, 2017.

⁷⁷ Cass. civ., sez. III, ord. 24 aprile 2019, n. 11198, sulla coabitazione quale presupposto della responsabilità e sull'esclusione della stessa in mancanza del requisito.

civile, con i tempi e i costi che ne derivano: una delle ragioni per cui, come nel caso di Varese, la messa alla prova può concludersi senza alcun risarcimento⁷⁸.

Quando l'aggressore è invece il genitore, la responsabilità è ovviamente diretta ex art. 2043 c.c., e il danno risarcibile comprende, per la natura dell'ufficio leso, anche il pregiudizio alla dignità professionale. Accanto al docente, la stessa amministrazione scolastica può agire contro il violento genitore per il danno all'immagine e al buon andamento patito dal Ministero stesso: è la linea molto opportunamente annunciata dal Ministero Valditara nel marzo 2023, con la dichiarata volontà di costituirsi parte civile tramite l'Avvocatura dello Stato, *«lamentando anche un danno d'immagine all'Amministrazione»*, perché *«chi colpisce un docente sta colpendo lo Stato»*⁷⁹.

Quella linea ha oggi un fondamento normativo espresso nell'art. 3 della legge n. 150 del 2024, che impone al giudice penale di ordinare, con la condanna, una riparazione pecuniaria da 500 a 10.000 euro in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della vittima, indipendentemente dalla costituzione di parte civile dell'amministrazione (*supra*, § 4.4); resta invece affidato all'azione civile ordinaria, o alla costituzione di parte civile del Ministero, il risarcimento del danno all'immagine propriamente detto.

6. La responsabilità disciplinare dello studente e la riforma della condotta (legge n. 150 del 2024 e d.P.R. nn. 134 e 135 del 2025)

Ma accanto all'azione penale e civile, è ben ipotizzabile, in quanto obbligatoria e non facoltativa, l'azione disciplinare interna verso gli studenti. Inoltre, per i genitori-aggressori, ove dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, i rispettivi ordinamenti di appartenenza, ove ne abbiano conoscenza (anche su impulso della Scuola) ben potrebbero sanzionare tali gravissime condotte extralavorative o extraprofessionali, che potrebbero addirittura configurare giusta causa di licenziamento o motivo di radiazione da un albo professionale.

La risposta interna alla scuola è governata dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal d.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)⁸⁰, il cui art. 4 fissa i principi: finalità educativa della sanzione, proporzionalità, personalità della responsabilità, divieto di sanzioni sul profitto per fatti disciplinari, contraddittorio, possibilità di conversione in attività a favore della comunità scolastica. L'allontanamento superiore a quindici giorni è riservato dal comma 9 ai casi di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o di pericolo per l'incolumità; l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame sono consentite dal comma 9-bis nei casi di recidiva o di violenza grave.

L'art. 5-bis, introdotto nel 2007, ha istituito il patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto dai genitori all'atto dell'iscrizione, che definisce diritti e doveri reciproci di scuola, studenti e famiglie⁸¹.

⁷⁸ Art. 10 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448: «Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato». La regola, funzionale a evitare che il processo minorile sia condizionato da interessi patrimoniali, priva la vittima della sede più naturale per far valere il danno.

⁷⁹ Comunicato MIM del 24 marzo 2023 e dichiarazioni del Ministro del 25 marzo 2023, *cit.* Sulla configurabilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione per fatto di terzi estranei all'organizzazione, che si distingue dal danno erariale all'immagine prodotto da dipendenti pubblici (o privati legati da rapporto di servizio) di competenza della Corte dei conti, il fondamento è l'art. 2059 c.c. in relazione agli artt. 2 e 97 Cost.

⁸⁰ Sul regime disciplinare per gli alunni v. V. TENORE, *Il dirigente scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative*, Roma, Anicia, 2023, 641 ss.

⁸¹ D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, artt. 4 e 5-bis, nel testo modificato dal d.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; nota MIUR 31 luglio 2008, prot. n. 3602/P0, recante le indicazioni applicative. Sul patto di corresponsabilità, per una

Per la scuola secondaria di primo grado e per le sanzioni superiori a quindici giorni la competenza è del consiglio d'istituto; contro le sanzioni è ammesso reclamo all'organo di garanzia interno e, in seconda istanza, al direttore dell'ufficio scolastico regionale, con la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie.

Il sistema ha mostrato i suoi limiti proprio nei casi più clamorosi. A Rovigo, gli autori degli spari con la pistola ad aria compressa furono sospesi per cinque giorni con obbligo di frequenza e affiancamento psicologico, e il consiglio di classe attribui loro dapprima un nove in condotta; ad Abbiategrasso il consiglio d'istituto deliberò all'unanimità l'espulsione e l'esclusione dallo scrutinio, ma la famiglia impugnò la non ammissione.

Da qui la riforma. La legge 1° ottobre 2024, n. 150, «*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*», in vigore dal 31 ottobre 2024, ripristina il voto di comportamento in decimi nella scuola secondaria di primo grado e ne rafforza il peso nel secondo: la valutazione inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato; il sei, nel secondo ciclo, determina la sospensione del giudizio e l'assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, la cui mancata presentazione o insufficienza comporta la non ammissione; il voto è riferito all'intero anno e deve dare particolare rilievo «ad atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti»⁸².

La legge delega inoltre impone al Governo di rivedere il regime delle sanzioni, prevedendo che l'allontanamento oltre i due giorni si accompagni ad attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate, e dichiara nel suo stesso titolo lo scopo di «affermare l'autorevolezza dei docenti» e di «rimettere al centro il principio della responsabilità»⁸³.

I regolamenti attuativi sono stati adottati con i decreti del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134 e n. 135, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025 ed entrati in vigore il 10 ottobre 2025. Il primo modifica lo Statuto delle studentesse e degli studenti: l'allontanamento fino a due giorni comporta attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento tenuto; quello da tre a quindici giorni, deliberato dal consiglio di classe con adeguata motivazione, comporta attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate, inserite in elenchi regionali predisposti dagli uffici scolastici e, nelle more della loro definizione, a favore della comunità scolastica; per l'allontanamento superiore a quindici giorni, di competenza del consiglio d'istituto e riservato ai reati che violano la dignità e il rispetto della persona o al pericolo per l'incolumità, la scuola attiva un percorso di recupero personalizzato con il coinvolgimento della famiglia e dei servizi sociali e sanitari; il mancato o parziale svolgimento delle attività incide sul voto di comportamento, mentre nessuna infrazione può

lettura critica della sua efficacia, Confederazione CGS, marzo 2026, *Docenti aggrediti dai genitori, altro che patto di corresponsabilità*, cit.

⁸² Legge 1° ottobre 2024, n. 150, art. 1, in G.U. n. 243 del 16 ottobre 2024, in vigore dal 31 ottobre 2024, che modifica il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e il d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122; Camera dei deputati, Servizio studi, *Disciplina in materia di valutazione degli studenti, tutela dell'autorevolezza del personale scolastico e indirizzi scolastici differenziati (legge n. 150 del 2024)*, 2024.

⁸³ Legge n. 150 del 2024, art. 1, comma 4, che autorizza regolamenti ex art. 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400, «al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti [...], di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti». Le scuole sono chiamate ad aggiornare i regolamenti di istituto dall'anno scolastico 2026-2027: *EduNews24*, 9 settembre 2026, *Voto di condotta: regolamenti aggiornati ed elaborato critico in arrivo*. La delega regolamentare è stata esercitata con i d.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 e n. 135, su cui subito *infra* nel testo.

incidere sulla valutazione degli apprendimenti. Il secondo riscrive la disciplina della valutazione del comportamento nel secondo ciclo, con la sospensione del giudizio e l'elaborato critico in caso di sei decimi. Le scuole sono state chiamate ad aggiornare regolamenti d'istituto e patti di corresponsabilità, integrati con l'impegno all'uso consapevole della rete⁸⁴.

La riforma va nella direzione giusta, ma va a nostro avviso maneggiata con prudenza.

La condotta insufficiente come causa autonoma di non ammissione reintroduce, nel diritto scolastico, un automatismo "sanzionatorio" che la giurisprudenza amministrativa sulle sanzioni disciplinari agli studenti (espressivo di un principio generale del diritto disciplinare)⁸⁵ aveva sempre temperato con i principi di proporzionalità e di finalità educativa; l'attuazione regolamentare, ora intervenuta, ha preservato almeno formalmente l'obbligo di motivazione del consiglio di classe e la gradualità delle sanzioni, ma resta da verificare nella prassi, a partire dagli scrutini del giugno 2026, i primi retti integralmente dalle nuove regole, se il contraddittorio sia effettivo, perché il rischio è di consegnare al giudice amministrativo un contenzioso seriale sulle bocciature per condotta⁸⁶.

La sanzione scolastica, inoltre, colpisce lo studente e non tocca il genitore aggressore, per il quale lo Statuto non prevede nulla: il patto di corresponsabilità è privo di sanzione propria e la sua violazione da parte della famiglia non produce effetti se non attraverso il diritto comune.

Come sopra già rimarcato, per i genitori-aggressori, ove dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, i rispettivi ordinamenti ben potrebbero sanzionare tali gravissime condotte extralavorative o extraprofessionali (segnalate dalla Scuola), che potrebbero addirittura configurare giusta causa di licenziamento o motivo di radiazione da un albo professionale.

7. La posizione del docente aggredito: tutele, doveri, rischi

Il docente che subisce un'aggressione si trova in una posizione giuridica composita e decisamente complessa.

È persona offesa e, nei reati procedibili a querela, titolare del diritto di querela, con il termine di tre mesi (art. 124 c.p.); è pubblico ufficiale, e come tale ha l'obbligo di denunciare senza ritardo i reati procedibili d'ufficio di cui abbia notizia nell'esercizio delle funzioni (art. 331 c.p.p.), obbligo che grava a maggior ragione sul dirigente scolastico e la cui violazione integra la contravvenzione dell'art. 361 c.p.; è lavoratore, creditore verso l'amministrazione dell'obbligo di sicurezza *ex* art. 2087 c.c. e d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il cui documento di valutazione dei rischi deve considerare anche il rischio di

⁸⁴ D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria», e D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione», entrambi in vigore dal 10 ottobre 2025, adottati in attuazione dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 150 del 2024. Per una prima illustrazione, *Orizzonte Scuola*, 25 settembre 2025, *Riforma voto in condotta: con il 6 scatta il compito di cittadinanza. DPR in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 10 ottobre*; *Tecnica della Scuola*, 29 settembre 2025, *Scuola, nuove regole disciplinari: cosa cambia per gli studenti*.

⁸⁵ Sul divieto di automatismi disciplinari v. V. TENORE, *Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego*, Milano, Giuffrè, 2021, 203 ss.

⁸⁶ Sulla necessità che le sanzioni scolastiche rispettino proporzionalità, gradualità e finalità educativa, e sul sindacato del giudice amministrativo, la giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali sull'art. 4 d.P.R. n. 249 del 1998 è costante; il rischio evocato nel testo è quello che il voto di condotta divenga strumento sanzionatorio sostitutivo del procedimento disciplinare, eludendo le garanzie che lo Statuto prevede per quest'ultimo.

aggressione, come le linee di indirizzo dell'INAIL in tema di violenza sul lavoro raccomandano da tempo⁸⁷.

Le tutele attuali sono frammentarie.

L'assistenza legale non è garantita per legge: il docente vittima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, che consente all'Avvocatura di assumere la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti dello Stato nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, su richiesta dell'amministrazione; il Ministero ha dichiarato di aver «messo a disposizione l'Avvocatura» dal 2023, ma si tratta di una prassi e non di un diritto, e nei procedimenti minorili, dove la parte civile è esclusa, il suo ruolo è nullo⁸⁸. Nulla è mutato, sul punto, con il decreto-legge n. 23 del 2026, che non contiene alcuna disposizione sul patrocinio della vittima; il Ministero ha ribadito nel 2026 la disponibilità dell'Avvocatura dello Stato «a richiesta» del personale aggredito, confermando la natura di mera prassi dell'intervento, che sarebbe auspicabile divenisse un obbligo sistematico⁸⁹.

La copertura assicurativa INAIL, a lungo parziale perché circoscritta, nella gestione per conto dello Stato, alle attività di cui all'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (esercitazioni pratiche, laboratori, educazione fisica), è stata invece estesa a tutte le attività di insegnamento e apprendimento, inizialmente in via sperimentale per l'anno scolastico 2023-2024 dall'art. 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, poi prorogata per il 2024-2025 e infine resa strutturale, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, dall'art. 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 109; un successivo intervento di interpretazione autentica dell'autunno 2025 ne ha chiarito l'operatività anche per gli infortuni in itinere, con effetto retroattivo agli anni sperimentali. La circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026 ha fornito il quadro organico della tutela, che oggi copre il personale docente, tecnico-amministrativo e ausiliario per ogni evento lesivo connesso alle finalità lavorative, con il solo limite del rischio elettivo: l'aggressione subita in cattedra o in corridoio è dunque, oggi, un infortunio sul lavoro indennizzabile.

Va comunque a nostro avviso ribadito che la tutela indennitaria non si identifica con quella risarcitoria, per la quale valgono i limiti dell'azione civile di cui si è detto, e che l'equo indennizzo per causa di servizio resta soppresso⁹⁰.

⁸⁷ Art. 2087 c.c.; artt. 15, 17 e 28 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; INAIL, *La violenza e le molestie nei luoghi di lavoro*, e le indicazioni operative sulla valutazione del rischio di aggressione nei servizi a contatto con il pubblico. Sull'obbligo di denuncia del pubblico ufficiale, art. 331 c.p.p. e art. 361 c.p.

⁸⁸ Art. 44 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611: «L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato [...] nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le Amministrazioni od enti ne facciano richiesta, e l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità». Dichiarazioni del Ministro Valditara, *AGI*, 25 marzo 2023, *cit.* Diverso è l'istituto del rimborso delle spese legali ex art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, che riguarda il dipendente sottoposto a giudizio per fatti connessi al servizio e non la vittima.

⁸⁹ *News Istruzione*, 25 aprile 2026, *Emergenza violenza a scuola: il report degli episodi e la stretta del nuovo Decreto Sicurezza 2026*, che riferisce la conferma ministeriale dell'intervento dell'Avvocatura dello Stato «a difesa del personale aggredito che ne faccia richiesta».

⁹⁰ Art. 4, n. 5, e art. 127 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sulla gestione per conto dello Stato; le circolari INAIL in materia precisano i confini dell'assicurazione del personale scolastico, circoscritta alle attività protette. L'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio è stato soppresso per il personale non militare dall'art. 6, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sull'estensione della tutela: art. 18 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; art. 2-ter d.l. 24 giugno 2025, n. 90, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 109 (G.U. n. 177 del 1° agosto 2025); INAIL, circolare 26 ottobre 2023, n. 45, e circolare 9 gennaio 2026, n. 1, recante il quadro organico della tutela assicurativa degli studenti e del personale del

L'assistenza psicologica dopo l'evento è affidata alle risorse delle singole scuole e ai servizi territoriali.

Il docente aggredito corre anche dei rischi ove, specularmente, si difenda da alunni e genitori violenti travalicando i limiti di legge.

La reazione all'aggressione dello studente (e del genitore aggressore) deve infatti rimanere nei limiti della legittima difesa (art. 52 c.p.), e ogni eccesso espone il docente alla contestazione dell'abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) o delle lesioni, oltre che a responsabilità disciplinare: è il terreno sul quale le famiglie contrattaccano, e non è raro che la denuncia dell'insegnante sia seguita da una intimidatoria controdenuncia in luogo di doverose scuse.

La controversia che sfocia nell'aggressione nasce spesso da un atto valutativo o disciplinare del docente: la sua correttezza formale, la motivazione, il rispetto delle procedure sono la migliore difesa del docente, perché sottraggono ogni appiglio all'esimente dell'art. 393-*bis* c.p. e alla contestazione dell'arbitrarietà.

Infine, il docente che non denuncia, per timore di «*rovinare*» lo studente o per sfiducia nella risposta istituzionale, non solo rinuncia alla tutela, ma alimenta la cifra oscura del numero reale delle aggressioni e lascia il fatto privo di conseguenze anche sul piano educativo, come i casi di Lucca nel 2018 e di Parma nel 2026 dimostrano.

8. Le possibili soluzioni al problema delle aggressioni ai docenti

L'analisi sviluppata evidenzia come il fenomeno delle aggressioni a di docenti abbia cause sociali profonde, strumenti giuridici disallineati e una risposta pubblica che ha privilegiato l'azione penale rispetto alla protezione concreta.

Ed allora, sul piano propositivo, occorre partire da una premessa centrale: la violenza contro gli insegnanti si combatte restituendo alla scuola la capacità di essere un'Istituzione, e a chi la serve la certezza di non essere solo, avendo alle spalle un fattivo Ministero, una collaborativa Avvocatura dello Stato e una società civile schierata a favore dei docenti.

Altrimenti alto è il rischio della demotivazione, dell'abbandono dell'insegnamento, della crisi delle vocazioni, dell'approccio "impiegatizio" e "buonista" (tutti promossi) al proprio lavoro, soprattutto ove alle aggressioni si aggiunga un vergognoso trattamento economico, un contesto lavorativo talvolta logisticamente fatiscente, concorsi di accesso alla dirigenza non sempre meritocratici (e affiancati da concorsi straordinari-sanatoria riservati ai soli ricorrenti bocciati nel concorso ordinario di assai dubbia legittimità) e uno scarso rispetto sociale in un mondo ormai retto da supremazia economica "*con ogni mezzo*" (anche illecito) e dell'"*amichettismo-impiccionico*" a scapito della cultura e della meritocrazia.

8.1. Soluzioni normative

La prima correzione è stata nel di recente realizzata: con l'art. 11 del decreto-legge n. 23 del 2026 le lesioni commesse in danno del personale scolastico a causa o nell'esercizio delle funzioni sono procedibili d'ufficio e ricondotte alla fattispecie autonoma dell'art. 583-*quater* c.p.

sistema nazionale di istruzione e formazione a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025-2026. La norma di interpretazione autentica sugli infortuni in itinere è richiamata dalla circolare n. 1 del 2026 come art. 7 di un decreto-legge del 31 ottobre 2025 convertito nel dicembre 2025.

L'obiezione del sovraccarico per le Procure della Repubblica, che si riteneva infondata perché i casi sono numericamente contenuti, è stata superata dai fatti; il beneficio atteso, sottrarre al docente il peso della scelta di denunciare, che lo espone a pressioni, ritorsioni e sensi di colpa, e far emergere la cifra oscura, dipende ora dalla prassi applicativa, che il caso di Parma, come si è visto, mostra tutt'altro che scontata. La proposta va dunque riformulata in termini di correzione della correzione: l'introduzione di una fattispecie intermedia per le lesioni di lieve entità, con cornice edittale inferiore al minimo di due anni, che restituisca gradualità al sistema e lo metta al riparo dallo scrutinio di proporzionalità; la sostituzione dell'arresto obbligatorio con l'arresto facoltativo, che consenta alla polizia giudiziaria di valutare la gravità del fatto; e, se si vuole davvero chiudere il cerchio con il modello sanitario, l'estensione al personale scolastico dell'art. 382-*bis* c.p.p., che il legislatore del 2026 ha omissso.

La seconda correzione potrebbe riguardare la coerenza interna della legge n. 25: estensione dell'aggravante speciale all'art. 337 c.p., ampliamento della soggettività attiva delle aggravanti degli artt. 336 e 341-*bis* all'alunno maggiorenne e a chiunque agisca in relazione al rapporto scolastico, inclusione del personale tecnico e ausiliario nell'art. 341-*bis*, allineamento dell'art. 131-*bis* c.p., estensione al personale universitario e delle scuole paritarie⁹¹. La legge di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026 ha già incluso il personale tecnico e ausiliario nell'art. 583-*quater* e, come si è detto, la tutela contro le lesioni è formulata in termini funzionali che dovrebbero coprire anche le scuole paritarie: l'asimmetria residua riguarda l'art. 341-*bis* e l'art. 337, oltre al personale universitario.

La terza correzione è la più importante e non è penale, ma incentrata sulla tutela della vittima.

Occorre una disposizione che riconosca al personale scolastico aggredito il diritto, e non la mera possibilità, al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e al rimborso delle spese legali per la querela, per la costituzione di parte civile e per l'azione civile contro i genitori dell'aggressore minorenne; che consolidi l'estensione della copertura INAIL a tutte le attività di servizio, ormai realizzata (*supra*, § 7), con un adeguato finanziamento della gestione per conto dello Stato; che preveda l'obbligo per l'amministrazione di costituirsi parte civile nei procedimenti a carico di maggiorenni e di sostenere l'azione civile nei confronti dei responsabili civili quando l'autore è un minore; che garantisca il sostegno psicologico dei docenti aggrediti attraverso i servizi territoriali.

Sul piano finanziario, a nostro avviso, un fondo, alimentato anche dalle somme recuperate dal MIM a titolo di risarcimento del danno all'immagine cagionato dagli aggressori, potrebbe finanziare queste misure senza nuovi oneri strutturali, con una tecnica di copertura compatibile con l'esigenza di bollinatura cara alla Ragioneria Generale dello Stato⁹². Un primo nucleo di questo meccanismo esiste già nella riparazione pecuniaria dell'art. 3 della legge n. 150 del 2024, versata all'istituzione scolastica della vittima: basterebbe prevederne la destinazione vincolata a un capitolo di spesa per la tutela legale, psicologica e formativa del personale aggredito, e la confluenza nel medesimo capitolo dei proventi delle sanzioni amministrative a carico dei genitori introdotte dal decreto-legge n. 23 del 2026, oggi riassegnati al Ministero dell'interno per la remunerazione del lavoro straordinario del personale civile, con una destinazione che lascia perplessi.

⁹¹ Nel senso dell'estensione dell'art. 583-*quater* al personale scolastico si erano già espressi i primi commentatori della legge n. 25 del 2024: D. SALVATORE, *cit.*, § 5; S. SEMINARA, *cit.* Sulla disparità con il personale universitario, G. AMARELLI, *cit.* La formulazione di una circostanza a soggettività attiva ampia è preferibile alla moltiplicazione delle aggravanti a soggetto ristretto, che ha prodotto le incongruenze segnalate nel § 4.4.

⁹² L'esigenza di neutralità finanziaria, che ha condizionato la legge n. 25 del 2024 (art. 1: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»), può essere soddisfatta con l'utilizzo delle somme recuperate a titolo risarcitorio e con la riprogrammazione delle risorse destinate alla formazione del personale, nel rispetto dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'art. 81 Cost.

La quarta correzione riguarda la responsabilità dei genitori. Il diritto vigente ne fa i responsabili civili quasi automatici, ma non ne fa i destinatari di alcun obbligo positivo. Si potrebbe prevedere che il patto educativo di corresponsabilità includa l'impegno a partecipare a percorsi di sostegno alla genitorialità disposti dalla scuola a seguito di gravi violazioni disciplinari del figlio, con la possibilità per il tribunale per i minorenni di renderli obbligatori nell'ambito delle misure rieducative dell'art. 25 del r.d.l. n. 1404 del 1934, e che nel processo minorile la vittima abbia comunque titolo a partecipare al programma di giustizia riparativa e a essere informata dell'esito della messa alla prova, colmando la lacuna che l'art. 10 del d.P.R. n. 448 del 1988 ha aperto. Utili potrebbero essere percorsi psicologici per genitori violenti e aggressivi verso i docenti.

Il legislatore del 2026 ha scelto, in luogo di tali spunti, la pragmatica sanzione pecuniaria per fatto del figlio (*supra*, § 4.5): una scelta che punisce senza responsabilizzare. Più coerente con la direzione qui auspicata è la «rete territoriale dell'alleanza educativa», da istituire presso i Centri per la famiglia in raccordo con le istituzioni scolastiche, prevista dal disegno di legge in materia di sicurezza e prevenzione del disagio giovanile approvato dal Consiglio dei ministri il 14 luglio 2026, il cui iter parlamentare è in corso⁹³.

Vanno poi valutati esposti da parte della Scuola ove si è verificata l'aggressione agli ordinamenti di appartenenza di genitori violenti (dipendenti pubblici o privati, liberi professionisti) affinché attivino azioni disciplinari per tali spregevoli condotte extralavorative.

Nessuno spazio, invece, va riservato a nostro avviso (come da taluni adombrato) all'abbassamento dell'imputabilità per gli alunni: la scienza penalistica e gli obblighi internazionali lo sconsigliano, e la risposta ai tredicenni armati non è il carcere, foriero di ulteriori problemi, ma la presa in carico tempestiva, che il decreto Caivano ha avviato e che va dotata di risorse⁹⁴. Il disegno di legge del 23 luglio 2026 sulla presunzione relativa di imputabilità degli ultraquattordicenni (*supra*, § 4.5) non abbassa la soglia, ma ne svuota la funzione di garanzia: l'accertamento della maturità del minore non è un ostacolo alle indagini, è la ragione stessa dell'esistenza di un processo minorile. Chi scrive confida che il Parlamento ne corregga l'impostazione.

Un'ultima proposta normativa riguarda i dati, punto di partenza per una compiuta conoscenza del fenomeno e per poterlo affrontare normativamente e sul piano organizzativo da parte del MIM e del legislatore: un Osservatorio centralizzato previsto dalla legge n. 25 del 2024 sul fenomeno delle aggressioni ai docenti deve rilevare tutti gli episodi segnalati dai dirigenti, non solo quelli accompagnati da denuncia, incrociando le fonti scolastiche con quelle delle questure e dei pronto soccorso, perché una politica pubblica non può fondarsi su una statistica limitata e incompleta. L'Osservatorio, insediato il 31 marzo 2026, ha ricevuto in prima seduta proprio la richiesta di integrare i dati ministeriali con quelli INAIL, oggi disponibili per effetto dell'estensione della tutela assicurativa: la prima relazione annuale, attesa entro il 31 gennaio 2027, dirà se la richiesta sia stata accolta.

⁹³ Consiglio dei ministri, comunicato stampa n. 181 del 14 luglio 2026, *Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno (disegno di legge)*, riportato in *Sistema Penale*, 16 luglio 2026, *Un nuovo disegno di legge in materia di sicurezza*.

⁹⁴ Sull'inopportunità dell'abbassamento dell'imputabilità e sulla centralità della presa in carico, cfr. le osservazioni di S. BERNARDI, *cit.*, a proposito delle misure del decreto Caivano, e, per il quadro internazionale, l'art. 40 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, e le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino, 1985). Sulla giustizia riparativa come strumento del processo minorile, artt. 42 ss. d.lgs. n. 150 del 2022 e G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *cit.*

8.2. Soluzioni educative: la “disintossicazione digitale”

Ovviamente la Scuola non può delegare integralmente al codice penale, civile e a sanzioni pecuniarie o disciplinari ciò che le appartiene. Vanno individuate parallele azioni interne di natura organizzativa e amministrativa.

Tre direttrici sono percorribili a nostro avviso.

La prima è la ricostruzione di un reale e serio *patto con le famiglie*, che passa da un patto di corresponsabilità non più formale: colloqui iniziali obbligatori, regole chiare e comunicate sull’accesso ai locali e sui tempi del rapporto con i docenti, procedure di reclamo che sostituiscano l’irruzione con l’istanza, spazi di ascolto per i genitori prima che il conflitto degeneri.

La seconda è l’educazione al rispetto e alla *gestione del conflitto* come contenuto curricolare, dentro l’educazione civica (legge 20 agosto 2019, n. 92, e linee guida del 2024) e attraverso le pratiche della giustizia riparativa in ambito scolastico, con circoli di dialogo e mediazione tra pari, che l’esperienza internazionale indica come lo strumento più efficace per interrompere la spirale⁹⁵.

La terza, molto predicata ma poco praticata (soprattutto dalle famiglie), è la *disintossicazione digitale*: il divieto del cellulare in classe (come a tavola o a letto) è un inizio, ma va accompagnato da un’educazione ai *media* che spieghi ai ragazzi perché la ripresa e la diffusione di un’aggressione ne aggravano la natura, e da un’alleanza con le famiglie sull’età di accesso ai *social*, che l’esperienza australiana e i progetti italiani indicano come possibile⁹⁶. La proposta di regolamento europeo del 17 settembre 2026 fisserà, se approvata, il quadro entro cui tale alleanza dovrà muoversi, con un divieto assoluto sotto i tredici anni e profili supervisionati fino ai quindici; ciò che il regolamento non potrà fare è sostituirsi ai genitori nella vigilanza sui dispositivi, sugli acquisti in rete e sui gruppi Telegram che, da Trescore a Centocelle, hanno costituito il retroterra delle aggressioni.

8.3. Soluzioni formative

L’Osservatorio nazionale previsto dalla legge n. 25 del 2024 ha tra i suoi compiti la promozione di corsi di formazione per il personale sulla prevenzione e gestione delle situazioni di conflitto e sulla comunicazione con studenti e famiglie.

È una previsione da attuare con serietà, perché la formazione dei docenti sulla *de-escalation*, sulla conduzione del colloquio difficile, sul riconoscimento dei segnali di rischio, sulla gestione dell’aula in presenza di alunni con disturbi del comportamento è oggi affidata alla buona volontà. L’Osservatorio ha avviato i lavori nella primavera del 2026 e ne è attesa la prima relazione annuale: la formazione del personale sulla gestione del conflitto resta, allo stato, l’adempimento meno visibile del mandato che la legge gli ha conferito, e il decreto-legge n. 23 del 2026 non vi ha destinato una sola risorsa. Vanno formati i dirigenti sulle procedure: la denuncia, il referto, il rapporto con le forze dell’ordine, la

⁹⁵ Legge 20 agosto 2019, n. 92, sull’insegnamento dell’educazione civica, e le linee guida adottate dal Ministero dell’istruzione e del merito nel settembre 2024, che includono tra gli obiettivi il rispetto delle istituzioni e delle regole. Sulle pratiche riparative in ambito scolastico, oltre a Mannozi e Lodigiani, *cit.*, cfr. i programmi di *restorative practices* documentati dall’*International Institute for Restorative Practices* e le esperienze italiane promosse da diversi uffici scolastici regionali in materia di bullismo.

⁹⁶ Sull’esperienza australiana del divieto di accesso ai *social* per i minori di sedici anni (*Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024*) e sul dibattito italiano, cfr. le dichiarazioni del Ministro Valditara del 29 marzo 2026, *cit.*, e J. HAIDT, *cit.*, cap. 12.

comunicazione con la stampa, la tutela della vittima nelle ore successive. Vanno formati i genitori, con «*scuole per genitori*» promosse dalle istituzioni scolastiche in rete con i consultori e i servizi sociali.

E va seriamente formata la magistratura minorile e i servizi della giustizia minorile sulle specificità della vittima insegnante, che non è una vittima come le altre perché continua, dopo il processo, a incontrare l'aggressore o i suoi compagni.

8.4. Soluzioni politiche

Ad ogni aggressione di insegnanti seguono sdegnose reazioni politiche riprese dai *media*, non sempre seguite da conseguenziali interventi.

Le soluzioni politiche sono le più importanti, perché sono quelle che agiscono sulle cause del problema qui analizzato.

La prima è il rango della professione: non si restituisce autorevolezza per legge, ma la si sottrae con retribuzioni inferiori alla media dei Paesi comparabili, con un reclutamento precario, con una carriera piatta, poco meritocratica e demotivante, soprattutto dopo le analizzate aggressioni.

Ogni intervento sull'autorevolezza che non passi da qui resta a nostro avviso retorico.

La seconda soluzione politica è la coerenza del discorso pubblico: la politica non può invocare il rispetto per i docenti e insieme alimentare, nel dibattito quotidiano, la rappresentazione dell'insegnante come impiegato improduttivo, dell'Istituzione come nemica, del voto negativo come abuso, della "società fragile" (o multietnica) quale attenuante di alcune aggressioni.

La terza è l'alleanza tra amministrazioni: protocolli tra uffici scolastici regionali, prefetture, procure minorili e aziende sanitarie per la presa in carico tempestiva dei minori e delle famiglie che manifestano segnali di rischio, sul modello dei protocolli già in uso per il bullismo. La circolare congiunta del 28 gennaio 2026 ha reso sistematica l'interlocazione tra dirigenti scolastici, prefetture e questure, ma l'ha orientata al controllo degli accessi e alla ricerca di armi; quel canale andrebbe ora utilizzato anche per la presa in carico preventiva, che è la sola in grado di intercettare un tredicenne che annuncia su Telegram ciò che farà.

La quarta è la presenza dello Stato accanto al docente: la costituzione di parte civile, la tutela legale, la visita del Ministro in ospedale o in classe (come sempre accade nelle Forze di Polizia, modello comportamentale a cui l'intera società dovrebbe ispirarsi) sono gesti che contano, ma vanno trasformati da atti di cortesia in obblighi istituzionali, perché il docente aggredito deve sapere in anticipo, e non scoprire dopo, che non sarà solo.

9. Conclusioni

Volendo tirare le fila di queste riflessioni di un giurista che è stato anche studente e figlio di insegnanti, la violenza contro gli insegnanti è il punto in cui si incontrano tre fallimenti: quello di famiglie che hanno smarrito la funzione educativa, quello di un ecosistema digitale che premia l'esibizione della forza e l'ostentazione della violenza, quello di una comunità politica che da un lato ha lasciato declinare il rango sociale ed economico di chi educa e che dall'altro, a sua volta, manifesta mediaticamente una sconcertante aggressività verbale fomentata da giornalisti che hanno trasformato dibattiti pubblici in risse televisive tese a conquistare audience.

Il diritto è arrivato tardi e ha scelto la via più facile, quella penale delle aggravanti, lasciando intatte a lungo la procedibilità a querela delle lesioni lievi, l'assenza di tutela legale e assicurativa, l'esclusione della vittima dal processo minorile. La legge sulla valutazione della condotta ha restituito alla scuola

uno strumento di responsabilizzazione degli studenti, ma non ha toccato i genitori, che restano responsabili in astratto e liberi e impuniti in concreto.

Il 2025 e il 2026 hanno corretto una parte di questo bilancio: la procedibilità d'ufficio e la fattispecie autonoma dell'art. 583-*quater* sono realtà, la tutela INAIL è strutturale, la scuola ha ottenuto una riparazione pecuniaria propria e un regime disciplinare rinnovato, i genitori sono stati raggiunti da sanzioni amministrative per fatto del figlio.

Ma la direzione resta a nostro avviso quella di sempre: ancora pene, ancora arresti, ora persino presunzioni di imputabilità, e nessuna risorsa per la prevenzione, la formazione e il sostegno della vittima. Il paradosso è che il legislatore ha inasprito la risposta penale nello stesso anno in cui gli autori delle aggressioni più gravi avevano tredici anni e non potevano essere raggiunti da alcuna pena.

La tesi di questo studio è che la risposta debba capovolgere le priorità.

Volendo ricorre a nozioni snelle, tipiche della moderna comunicazione mediale, prima la protezione della vittima, poi la punizione dell'aggressore; prima la responsabilizzazione delle famiglie, poi la sanzione dei figli; prima il rango sociale della professione, poi il codice penale.

Il tredicenne di Centocelle che ha comprato due coltelli in rete con la carta della madre per vendicarsi di due debiti scolastici non è un problema di pene: è il prodotto di una filiera educativa interrotta in ogni suo anello, e la domanda che deve inquietare non è quanti anni gli spettino, ma chi, tra gli adulti che lo circondavano, avrebbe potuto vedere e non ha visto.

A nostro avviso, restituire agli insegnanti la sicurezza significa, in ultima analisi, restituire alla scuola la sua natura di Istituzione centrale fondante per la società tutta: un luogo dove la regola è riconosciuta e rispettata prima ancora di essere imposta, e dove chi la rappresenta non deve difendere, da solo, la dignità della propria funzione.

Chi scrive è il frutto di una educazione genitoriale e scolastica rigida e talvolta dura ma sempre rispettata, e che non ha lasciato né traumi né turbe notturne: ha invece trasmesso valori, capacità di discernimento, cultura e visione meritocratica della vita e del lavoro, coscienza dei propri limiti e solidità interiore. Il mutamento del contesto educativo familiare e scolastico che oggi viviamo difficilmente creerà analoghi risultati, ma verosimilmente soggetti poco istruiti, incoscienti dei propri limiti, egoisti e, soprattutto, fragili, in quanto disabituati ai "no" educativi ed alle piccole e grandi sconfitte che la vita (*in primis* la scuola) riserva.